

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015 N. 139
Decreto Bilancio
Primi commenti e tavole sinottiche delle disposizioni novellate



A cura di Luciano Aldo Ferrari

Commissione Consultiva Diritto societario e commerciale

Coordinatore: Luciano Aldo Ferrari - Delegato del Consiglio: Marco Mattei
Membri: Riccardo Astori – Michele De Toni – Ombretta Filippini
Davide Mai Palazzolo – Marco Pasolini Erica Sardo – Alberto Soardi
Alessandro Basorini – Nicolò Vaianella

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015 N . 139

In G.U. Serie Generale n. 205 del 04.09.2015

DECRETO BILANCIO

Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie d'impresa, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/600/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.

* * * * *

2

Con la promulgazione del D.Lgs 139/2015 di cui son qui i primi commenti, il legislatore nazionale ha dato attuazione alla Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, riguardate i bilanci di esercizio, i bilanci consolidati e le relative relazione per alcune tipologie di imprese residenti nei Paesi membri dell'Unione europea, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 1, commi 1 e 3, nonché dall'allegato B della legge di delegazione europea 2013 relativa al secondo semestre (legge 7 ottobre 2013 n. 154).

Lo schema, in estrema sintesi, è il seguente:

- Vengono integrati e modificati gli articoli 2357-ter, 2423, 2423-bis, 2424, 2424-bis, 2425, viene inserito l'articolo 2425-ter, 2426, 2427, 2427-bis, viene abrogato il n. 5 del terzo comma dell'art. 2428; 2435-bis, viene inserito l'art. 2435-ter, l'art. 2478-bis del codice civile.
- Viene integrato e modificato il D. Lgs. 9 aprile 1991 n. 127 – riguardante i conti annuali e consolidati, al fine di allinearne le norme in materia di bilancio di esercizio e consolidato alle disposizioni della direttiva.
- Viene modificato il D. Lgs. 26 maggio 1997 n. 173 sulla redazione del bilancio, conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione e sono integrate le disposizioni del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di revisione legale dei conti, per recepire le innovazioni introdotte dalla direttiva 2013/34/UE in materia di contenuto del giudizio espresso dal revisore.
- Viene, di conseguenza, novellato l'ambito di applicazione del D. Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38, che individua i soggetti tenuti a redigere il bilancio, su base individuale e consolidata, secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, per tener conto sia di quanto previsto dal regolamento comunitario n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, con riferimento alle società di partecipazione, sia delle innovazioni nel settore finanziario introdotte dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 e dai relativi provvedimenti attuativi.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dai periodi amministrativi aventi inizio dal 1° gennaio 2016.

In particolare con questo documento l'analisi verrà limitata alle novità riguardanti il "Bilancio di Esercizio" ed attività ad esso connesse; in particolare:

- I principi di redazione del bilancio
- L'introduzione dell'obbligo di rendiconto finanziario
- Modifiche agli schemi di bilancio

- I criteri di valutazione
- Il contenuto della Nota Integrativa
- L'introduzione della categoria delle micro-imprese.

La direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 riguarda i bilanci di esercizio, i bilanci consolidati e le relative relazioni di talune tipologie di imprese dei Paesi membri dell'Unione.

La direttiva, che ha sostituito la normativa comunitaria fino al tempo vigente, abrogando la IV e la VII direttiva sul diritto societario (direttiva 78/660/CEE e 83/349/CEE) nonché modificando la direttiva n. 2006/43/CEE in materia di revisione legale, ha teso principalmente a migliorare la portata informativa del documento contabile e ad avviare un processo di semplificazione degli oneri amministrativi, e quindi del carico normativo, che regola la redazione e la pubblicazione del bilancio. Le innovazioni introdotte mirano a rendere più trasparenti i rapporti commerciali tra imprese residenti in uno Stato UE e soggetti residenti in uno Stato UE diverso, nonché per tutelare i soci ed i terzi. In particolare, tali innovazioni rispondono ai seguenti obiettivi:

- a. Ridurre gli oneri amministrativi a carico soprattutto delle piccole e medie imprese e semplificarne la relativa disciplina
- b. Migliorare la comparabilità dell'informativa resa dai bilanci
- c. Tutelare gli interessi degli utilizzatori dei bilanci con una corretta rappresentazione delle informazioni contabili più rilevanti

In particolare, la classificazione delle imprese in quattro fasce (le microimprese, le piccole imprese, le medie imprese e le grandi imprese), individuate in base a parametri di natura quantitativa (totale dello Stato patrimoniale, ricavi, numero dei dipendenti) è funzionale a disegnare un regime semplificato per le imprese di minori dimensioni.

Sono gli Stati membri, tenuto conto delle condizioni e delle esigenze dei propri mercati interni, a decidere sul se ed in che modo utilizzare i margini discrezionali previste nella Direttiva per il recepimento delle norme comunitarie.

L'ambito di applicazione della direttiva, secondo quanto indicato nell'articolo 1, paragrafo 1, riguarda sostanzialmente le società a responsabilità limitata, le società per azioni e le società in accomandita per azioni, a cui si aggiungono anche le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice.

Per le altre tipologie di società (società quotate, società con strumenti finanziari diffusi, banche ed intermediari finanziari ed imprese di assicurazione) si applicano i principi contabili internazionali IAS / IFRS.

Sono escluse le imprese senza fine di lucro, ovvero le imprese regolamentate da altre normative specifiche al settore di loro appartenenza.

I soggetti destinatari della normativa sono, inoltre, raggruppati sulla base di dati quantitativi riferiti all'attivo dello stato patrimoniale, ai ricavi ed al numero medio dei dipendenti, distinguendo fra imprese singole e realtà aziendali facenti parte di un gruppo.

L'individuazione di questi tipi di imprese ha come principale finalità quella di identificare i fruitori delle semplificazioni amministrative in termini di redazione e pubblicazione del bilancio di esercizio. A tal proposito l'articolo 3 della Direttiva detta i parametri quantitativi per distinguere, nel caso di singola azienda, le microimprese dalle piccole imprese, dalle medie imprese e dalle grandi imprese; mentre, nel caso di gruppi aziendali, vengono separati i piccoli gruppi, dai gruppi di medie e grandi dimensioni.

Nella tabella successiva sono riportati i limiti numerici, almeno due su tre, da rispettare alla data di chiusura del bilancio.

Parametri	Micro imprese	Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese
Stato patrimoniale (euro)	< 350.000 -	< 4.000.000 -	< 20.000.000 -	> 20.000.000
Ricavi netti vendite e Prestazioni (euro)	< 700.000 -	< 8.000.000 -	< 40.000.000 -	> 40.000.000
Numero medio dei dipendenti	< 10 -	< 50 -	< 250 -	> 250

Con riferimento ai gruppi societari, la direttiva stabilisce che, affinché l'impresa madre e le imprese figlie rientrino a pieno titolo all'interno di un raggruppamento piuttosto che in un altro, necessita che almeno due dei tre limiti riportati vengano rispettati alla data di chiusura dell'esercizio.

Parametri	Gruppi piccoli	Gruppi medi	Gruppi grandi	
Stato patrimoniale (euro)	< 4.000.000 -	< 20.000.000 -	> 20.000.000	
Ricavi netti vendite e Prestazioni (euro)	< 8.000.000 -	< 40.000.000 -	> 40.000.000	
Numero medio dei dipendenti	< 50 -	< 250 -	> 250	

Con i documenti di bilancio un'impresa rappresenta, assolvendo così a specifici obblighi di legge, in modo chiaro, veritiero e corretto la propria situazione finanziaria e patrimoniale; tale adempimento si verifica al termine del periodo amministrativo di riferimento (c.d.: esercizio) e consente, inoltre, di illustrare il conto economico dell'esercizio stesso.

Le norme che presiedono alla redazione del bilancio sono norme generali (codice civile) e norme speciali, queste ultime dettate in ossequio alla struttura dell'impresa (ad es. il D. Lgs n. 127/1991 per quanto riguarda il bilancio consolidato del gruppo societario) ovvero al tipo di attività da essa svolto (ad es. il D. Lgs n. 173 del 1997 per le imprese assicurative).

Accanto alle norme civilistiche (ivi comprese le leggi speciali), la redazione del bilancio avviene anche secondo norme fiscali (TUIR, di cui al DPR 917/1976 e successive modificazioni ed integrazioni) ed i principi contabili nazionali ed internazionali.

Nel corso degli ultimi anni, l'armonizzazione delle regole contabili ha rappresentato uno dei principali obiettivi della Comunità Europea per agevolare lo sviluppo e l'efficienza dei mercati finanziari europei.

L'applicazione di differenti principi contabili in ciascun Paese membro ha determinato, infatti, uno scarso grado di confrontabilità dei bilanci delle imprese europee, costituendo di fatto un freno allo sviluppo dei mercati.

Di conseguenza, la decisione UE di introdurre progressivamente i principi contabili internazionali IAS/IFRS dello IASB è nata dall'esigenza di disporre di un *corpus* di regole contabili organico, coordinato e qualitativamente riconosciuto a livello internazionale.

In particolare, gli *standard* internazionali sono stati recepiti in Europa per la prima volta con il Regolamento n. 1606/2002, cui ha fatto seguito il Regolamento n. 1725/2003 ed i regolamenti emanati per disciplinare l'applicazione concreta degli IAS/IFRS nell'ordinamento europeo.

Con il Regolamento n. 1606/2002 l'Unione europea ha reso obbligatoria l'adozione dei principi contabili internazionali nei bilanci consolidati delle società quotate a partire dal bilancio di esercizio in corso al 1° gennaio 2005, nonché – secondo la relativa tempistica – anche per banche ed assicurazioni.

In Italia, il D. Lgs n. 38/2005 ha previsto l'obbligo o la facoltà di applicare i principi contabili internazionali per talune tipologie di società (società quotate, società con strumenti finanziari diffusi, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione) a partire dal 1° gennaio 2005.

Per le altre società si prevede l'applicazione della normativa interna che, tuttavia, grazie alle modifiche apportate dalla disciplina europea – tra cui la direttiva recepita con le disposizioni qui in commento – progressivamente si adegua agli *standard*.

Il Capo II, Articoli 6 e 7 del D. Legislativo in commento, apportano significanti modifiche tanto al codice civile quanto ad alcune leggi speciali.

In particolare:

- L'art. 6 modifica i seguenti articoli del codice civile: 2357-ter, 2423, 2423-bis, 2424, 2424-bis, 2425, 2426, 2427, 2427-bis, 2428, 2435-bis, 2478-bis
- Sono aggiunti: 2425-ter (rendiconto finanziario); 2435-ter (Bilancio delle micro-imprese).

Di ciascuno dei richiamati interventi normativi si cercherà, qui, di dare una prima illustrazione cui seguirà una tavola sinottica riepilogativa.

* Il **comma 1** introduce modifiche all'art. 2357-ter del c.c. in materia di azioni proprie, prevedendo che le azioni proprie siano iscritte in bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto, in coerenza con l'articolo 10 della direttiva, che non consente l'iscrizione nell'attivo immobilizzato delle azioni proprie.

Il legislatore ha optato per il divieto di iscrizione in bilancio anche per le azioni proprie non destinate a rimanere durevolmente nel patrimonio della società. Per opportuno coordinamento sono modificati gli articoli 2424 (contenuto dello stato patrimoniale) e 2424-bis (disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale) del codice civile.

Attualmente, invece, come chiarisce l'OIC 21, le azioni proprie sono iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale, separatamente dalle altre partecipazioni. Nella voce, accanto al valore contabile delle azioni proprie, è indicato in conformità al disposto dell'articolo 2424, il valore nominale complessivo; al momento dell'iscrizione delle azioni proprie nell'attivo dello stato patrimoniale, in conformità al disposto degli articoli 2357-ter e 2424, va costituita una riserva di pari ammontare da indicare nel patrimonio netto, quale contropartita di pari ammontare, alla voce "Riserva per azioni proprie in portafoglio".

* Il **comma 2** modifica in più punti l'art. 2423 del codice civile, relativo alla redazione del bilancio.

Con la lettera a) viene apportata una modifica al comma 1 dell'art. 2423 prevedendo l'obbligo di redigere, quale ulteriore elemento del bilancio di esercizio, anche il **rendiconto finanziario**, accanto allo stato patrimoniale, al conto economico ed alla nota integrativa.

Esso è disciplinato nel contenuto dal comma 7 dell'articolo 6 che introduce un nuovo apposito articolo nel codice civile, precisamente il 2425-ter.

Si dà così corso a quanto disposto dall'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, che consente agli Stati membri di imporre alle imprese – diverse dalle piccole – la redazione **di ulteriori documenti di bilancio**.

Con la lettera *b*) viene aggiunto un quarto comma all'articolo 2423 c.c. che introduce nuovi elementi nella **nota integrativa**, conseguenti allo snellimento di altre scritture contabili da parte della direttiva.

Tale nuovo quarto comma prevede che la nota integrativa rechi l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di fine quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti delle imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime devono essere distintamente indicati.

Si chiarisce che vi è la possibilità di non rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di recepire il principio di rilevanza introdotto dall'articolo 6 (paragrafo 1) della direttiva,

Restano fermi, ovviamente, gli obblighi della tenuta di regolari e corrette scritture contabili.

Trattasi di una disposizione che, apparentemente, sembra depotenziare quanto contenuto al terzo comma dello stesso articolo ma, nella fattispecie novellata, è fatto obbligo al redattore del bilancio di illustrare, sempre in nota integrativa, i criteri con i quali ha dato attuazione alla semplificazione.

* Il **comma 3** interviene in modifica dell'articolo 2423-*bis* c.c., che detta i principi di redazione del bilancio di esercizio.

- con la lettera *a*) viene modificato il numero 1) dell'articolo predetto, il quale – nella formulazione vigente – chiarisce che la valutazione delle voci deve essere fatta tra l'altro tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

Eliminando tale inciso ed inserendo il nuovo numero 1-*bis*), si chiarisce che la valutazione delle voci deve invece essere fatta tenendo conto della **sostanza dell'operazione o del contratto**, secondo quanto prescritto nei principi generali elencati nell'articolo 6 della direttiva.

- con la lettera *b*), come prima detto, viene per l'appunto introdotto il numero 1-*bis*.

Come chiarisce al riguardo la relazione illustrativa, sebbene l'articolo 6 della direttiva attribuisca agli Stati membri la possibilità di esonerare le società dall'ottemperanza di tale obbligo, con la modifica in esame il legislatore intende superare i problemi interpretativi legati al vigente concetto di "funzione economica" dell'elemento dell'attivo e del passivo.



Non è cosa ignota al cortese lettore che, spesso e volentieri, la sostanza economica di un atto che comporta una rilevazione contabile differisce dalla forma giuridica attribuita: un classico esempio può essere il leasing finanziario o la vendita di titoli con l'obbligo del loro riacquisto.

Affinché il bilancio possa essere utile per l'utenza e fornire la rappresentazione in modo veritiero e corretto degli eventi di gestione, si rende necessario determinare e comprendere gli aspetti sostanziali di ognuno di tali eventi e non solo i suoi aspetti formali.

La sostanza rappresenta l'essenza economica dell'evento o del fatto, ossia la vera natura dello stesso. I fatti di gestione hanno diversa origine e presentano problematiche diverse.

Ad esempio, molti di tali fatti sono costituiti da contratti che possono trovare la loro disciplina in una normativa generale oppure specifica. Alcuni di tali contratti sono singoli ed

indipendenti, altri fanno parte di più complesse operazioni. Per molti contratti l'essenza dell'operazione è facilmente intuibile e ricavabile; per altri, invece, la particolarità o complessità delle clausole richiede una vera e propria attività interpretativa al fine di conoscerne la vera essenza ed evitare conclusioni fuorvianti.

In numerose situazioni, peraltro, vi è concordanza fra l'aspetto sostanziale e quello formale del contratto: in altre situazioni tale concordanza non si rintraccia.

A quest'ultimo riguardo, regole particolari concernono le operazioni su attività oggetto di compravendita con l'obbligo di retrocessione a termine i cui proventi e gli oneri rinvenienti da tali operazioni, ivi compresa la differenza fra il prezzo a pronti e quello a termine, devono essere iscritti in bilancio per la parte di competenza dell'esercizio.

Sulla fattispecie è intervenuto il D. Lgs 17 gennaio 2003 n. 6 chiarendo che l'espressione "funzione economica" contenuta al n. 1) dell'Art. 2423-*bis* c.c. costituisce l'esplicitazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Il documento OIC11 intervenendo sul tema ha chiarito che la volontà del legislatore, rifacendosi alla moderna dottrina aziendalistica ed alla prassi internazionale, si esplicita nel fatto che la rappresentazione in bilancio degli accadimenti venga effettuata avendo come filo conduttore e di riferimento la realtà economica sottostante gli aspetti meramente formali.

Fanno, evidentemente, eccezione le operazioni di locazione finanziaria.

Nel dibattito sviluppatosi dopo il D. Lgs 6/2003 alcuni si erano orientati, navigando fra i vari dubbi interpretativi e di prassi, definendo il concetto di "funzione economica" dell'elemento dell'attivo o del passivo quale figura della destinazione dello stesso evento economico dilatandone, quindi, la portata applicativa della disposizione.

La stessa relazione al D. Lgs in commento ha evidenziato come la nuova formulazione dell'art. 2423-*bis* c.c. consenta di chiarire che la sostanza va riferita al contratto o all'operazione piuttosto che alla corrispondente posta dell'attivo o del passivo di bilancio, aderendo così allo spirito della Direttiva europea.

Ancora la relazione ha precisato che, ai fini dell'applicazione di questa disposizione, il riferimento correrà obbligatorio verso i principi contabili nazionali i quali, proprio come disposto dall'art. 12, comma 3 del D. Lgs 139/2015, dovranno essere opportunamente aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Ciò sta a significare che proprio nei principi contabili aggiornati dovranno reperirsi gli opportuni strumenti per la pratica applicazione del principio della sostanza economica ricorrendo anche, e con particolare dovizia, ad esemplificazioni e casistiche.

Proprio per tale ragione il dettato della disposizione è volutamente generico, privo di una descrizione in dettaglio che, proprio per la vastità e la complessità del tema, non potrebbe essere esaustiva né concretamente riferibile a fattispecie o fatti gestionali apposti.



* **il comma 4** modifica le disposizioni di cui all'art. 2424 in ordine al contenuto dello Stato patrimoniale, per recepire gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina sugli **strumenti derivati**, sulle **spese di ricerca e pubblicità** (che vengono ricomprese nei c.d. costi di sviluppo) e sulle **azioni proprie** (in ordine a quanto previsto nel comma 1- v. *ante*)

In particolare, si introducono specifiche **voci di dettaglio** relative ai rapporti intercorsi **con imprese sottoposte al controllo** delle controllanti (cioè le c.d. "imprese sorelle").

Si eliminano le disposizioni relative ai conti d'ordine, recate dal terzo comma dell'art. 2424 c.c., la cui informativa – ai sensi della direttiva – è ora fornita nella nota integrativa (art. 16, paragrafo 1, lettera *d*) della direttiva).

I **conti d'ordine** rappresentano annotazioni di memoria, a corredo della situazione patrimoniale-finanziaria esposta dallo stato patrimoniale; essi non costituiscono attività e passività in senso proprio e svolgono una funzione meramente informativa su operazioni che, pur non influenzando quantitativamente sul patrimonio o sul risultato economico dell'esercizio, possono influenzare tali grandezze in esercizi successivi. I conti d'ordine comprendono le garanzie, gli impegni, i beni di terzi preso la società ed i beni della società preso i terzi.

Il terzo comma dell'art. 2424, concernente l'evidenziazione delle garanzie e delle fidejussioni prestate, è stato abrogato.

Nello schema che è allegato di pedissequo al presente commento sono riportate tutte le variazioni intervenute.

* **Il comma 5** apporta le modifiche di coordinamento per recepire le nuove modalità di iscrizione delle azioni proprie, a tal fine incidendo sull'articolo 2424-*bis* c.c. in tema di singole voci dello stato patrimoniale.

* **il comma 6** modifica in più punti l'art. 2425 sul contenuto del conto economico, per recepire in tale scrittura contabile gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina degli strumenti derivati.

Si ricorda che i principi generali della direttiva 2013/34/UE prevedono in merito che le voci relative nel bilancio siano valutate secondo il principio del prezzo di acquisto o del costo di produzione (articolo 6, comma 1, lett. i)); tuttavia, in deroga a tale principio, gli Stati membri autorizzano o prescrivono, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, la valutazione al **valore equo** degli **strumenti finanziari**, compresi gli strumenti finanziari derivati (**fair value**); i Paesi membri possono autorizzare o prescrivere che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate ad importi determinati facendo riferimento al valore equo, alle condizioni specificate dalla direttiva.

Si ricorda, ancora, che i principi contabili internazionali IAS/IFRS qualificano il **fair value** (valore corretto, valore corrente o congruo, valore corrente o di mercato) come il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione fra terzi indipendenti. Esso include, quindi, gli elementi fondamentali del consenso e della consapevolezza delle parti, nonché quello della piena libertà di contrattazione, cioè la mancanza di vincoli che obblighino o forzino i soggetti a concludere l'operazione.

Ai sensi della direttiva, il **fair value** (tradotto come **valore equo**) è determinato con riferimento ad uno dei seguenti valori:

- Nel caso di strumenti finanziari per i quali sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore di mercato; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per un dato strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
- Nel caso di strumenti finanziari per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, purché questi modelli e tecniche di valutazione assicurino una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Gli strumenti finanziari che non possono essere valutati attendibilmente mediante uno dei metodi descritti sono valutati in base al prezzo di acquisto o al costo di produzione, nella misura in cui sia possibile effettuare tale valutazione.

In deroga ai principi generali, se uno strumento finanziario è valutato al valore equo, le variazioni del valore sono incluse nel conto economico, tranne in alcuni specifici casi chiariti dalla direttiva.

* **il comma 7** introduce nel codice civile l'articolo 2425-*ter* che disciplina il contenuto del rendiconto finanziario. Esso deve rappresentare i flussi di disponibilità liquide, distinti a seconda che si riferiscano all'attività operativa, finanziaria o di investimento.

* **il comma 8** modifica più disposizioni dell'articolo 2426 del codice civile concernente i criteri di valutazione delle voci di bilancio.

Con un **primo gruppo di norme (lettere)** sono modificati i numeri 1, 7 e 8 dell'articolo 2426 per consentire l'introduzione del metodo del **costo ammortizzato** per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli. Nel caso dei titoli, la norma chiarisce che il metodo è adottato solo nel caso in cui le caratteristiche del titolo lo consentano.

Al riguardo la Relazione illustrativa chiarisce che la definizione di costo ammortizzato è quella rilevante secondo i principi contabili internazionali omologati dall'Unione europea. In sintesi, il "costo ammortizzato" è l'ammontare a cui un'attività era stata valutata al momento della contabilizzazione iniziale, meno le variazioni finanziarie in linea capitale (rimborsi), più o meno l'ammortamento accumulato di ogni differenza fra l'ammontare iniziale ed il valore nominale alla scadenza (calcolato con il metodo dell'interesse effettivo), meno qualsiasi svalutazione per perdita di valore o per non incassabilità.

Nella nuova formulazione, la disposizione impone inoltre che la **valutazione dei crediti e dei debiti** sia effettuata tenendo conto anche del **fattore temporale**. Ciò implica la necessità di attualizzare i crediti ed i debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi ad un tasso significativamente inferiore a quello di mercato).

L'obbligo di tener conto del fattore temporale non è esteso alla valutazione dei titoli.

La Relazione al riguardo chiarisce che tale scelta è effettuata sul presupposto che, essendo rappresentati da obbligazioni emesse da società private o da titoli del debito pubblico, essi producono di norma interessi in linea con quelli di mercato. Per coerenza è stato eliminato il riferimento alla rilevazione in bilancio dei disaggi (aggi) di emissione.

L'articolo 2435-*bis*, modificato dallo schema in esame – come si vedrà in seguito – esonera le piccole società dall'obbligo di adottare il metodo del costo ammortizzato.

Le lettere d) ed modificano rispettivamente la disciplina degli **oneri pluriennali e dell'avviamento**, per coordinarla con le disposizioni di cui all'art. 12, paragrafo 11, della direttiva.

La richiamata norma europea dispone che le immobilizzazioni immateriali siano ammortizzate nel corso della loro vita utile, e in casi eccezionali – in cui la vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo non possa essere attendibilmente stimata – essi sono ammortizzati entro un termine massimo, fissato dagli Stati membri, che non può essere inferiore ai cinque anni né superiore ai dieci. Il nostro legislatore ha previsto il limite massimo di cinque anni.

Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento, particolarmente nel caso in cui questo sia superiore al quinquennio.

Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non sia compiuto possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi residui non ammortizzati (lettera d) che modifica il numero 5 del comma 1 dell'articolo 2426 c.c.)

Viene inoltre chiarito, dalla lettera e), che l'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, esso è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni fornendo, come già detto, apposita spiegazione in nota integrativa. (lettera: e) che modifica il numero 6 del comma 1 dell'articolo 2426 c.c.).

La **lettera** del comma 8 modifica il comma 1, numero 3, dell'articolo 2426, precisando che non sono ammesse riprese di valore sulle rettifiche di valore relative all'avviamento, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6, della direttiva.

Si rammenta che il predetto paragrafo 6 consente agli Stati membri la facoltà di autorizzare o prescrivere che le immobilizzazioni finanziarie siano oggetto di rettifiche di valore, per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio; indipendentemente dal fatto che la loro utilizzazione sia o meno limitata nel tempo, gli elementi delle immobilizzazioni sono oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere loro attribuito alla data di chiusura del bilancio qualora si preveda che la svalutazione

sia durevole. Le rettifiche di valore sono iscritte nel conto economico e indicate separatamente nella nota integrativa, se non sono indicate separatamente nel conto economico.

La valutazione al valore inferiore non può essere mantenuta se sono venuti meno i motivi che hanno originato le rettifiche di valore; questa disposizione non si applica a rettifiche relative all'avviamento.

La **lettera** modifica la disciplina del **metodo del patrimonio netto** contenuta nell'articolo 2426, comma 1, numero 4.

Detta disposizione stabilisce che le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché al costo di acquisto (da rettificare in caso di perdita durevole di valore) per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-*bis* c.c. in materia di redazione dei bilanci, sopra illustrati.

Tale metodo è conosciuto come **metodo del patrimonio netto**; in tal modo il valore della partecipazione viene rettificato in conseguenza dei cambiamenti di valore della quota della partecipazione nel patrimonio netto della partecipata: nel caso in cui la partecipata consegua utili, il valore della partecipazione va incrementato; se consegue perdite, esso va diminuito.

In questo modo si riconoscono i risultati della partecipata che si sono tradotti in aumenti o diminuzioni intervenuti nelle sue consistenze patrimoniali.

I dividendi che verranno successivamente distribuiti vanno portati in riduzione del valore iscritto della partecipazione e non costituiscono componenti di reddito per la partecipante.

Le modifiche in commento intendono richiamare la **data di acquisizione della partecipazione** come quella utile ai fini del calcolo del valore corrispondente del patrimonio netto della partecipazione da porre a confronto con il costo d'acquisto, in sede di prima applicazione del metodo del patrimonio netto, in linea con quanto previsto dall'articolo 27, paragrafo 2, ultimo capoverso, della direttiva.

La **lettera** del **comma 8** riformula il numero 8-*bis* dell'articolo 2426, al fine di chiarire esplicitamente che l'obbligo di valutazione al tasso di cambio a pronti vigente alla data di riferimento del bilancio sussiste soltanto per le poste aventi natura monetaria.

Le poste prive della natura monetaria dovranno essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto.

La **lettera** introduce il numero 11-*bis* all'articolo 2426, comma 1, che reca la disciplina della valutazione contabile dei derivati e delle operazioni di copertura, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, della direttiva in tema di valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari.

Si prevede un **generale obbligo di rilevazione degli strumenti derivati** al *fair value*.

L'obbligo di valutazione al *fair value* è esteso anche alle circostanze nelle quali lo strumento derivato sia inglobato in un altro titolo. Nel caso di strumenti derivati utilizzati ai fini di copertura dei rischi, la norma prevede un regime differenziato a seconda che la copertura si riferisca al *fair value* di elementi presenti nel bilancio oppure a flussi finanziari o operazioni di futura manifestazione.

Ferma restando la valutazione al *fair value* del derivato, nel primo caso si richiede di valutare l'elemento oggetto di copertura evidenziando le variazioni di valore relative al rischio coperto; nel secondo caso, in assenza di elementi da valutare in bilancio, in quanto la copertura si riferisce a fenomeni di futura manifestazione, gli effetti della valutazione al *fair value* sono rilevati in una voce del patrimonio netto.

Una volta manifestatisi gli effetti dell'operazione a cui si è inteso dare copertura, gli utili o le perdite maturati sullo strumento derivato sono rilevati nel conto economico, al fine di sterilizzare le oscillazioni di valore sull'elemento oggetto di copertura.

Nel caso di strumenti finanziari non inquadrati in operazioni di copertura, gli eventuali utili derivanti dalla valutazione al *fair value* sono accantonati in una riserva non distribuibile; tale obbligo non sussiste nel caso invece di utili provenienti dalla valutazione di strumenti derivati di copertura, a condizione che la copertura si riferisca ad elementi presenti nel bilancio e valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura. Le riserve che si generano per effetto della valutazione di strumenti derivati posti a copertura di flussi finanziari o operazioni di futura manifestazione, non trovando corrispondenza in bilancio con utili o perdite di segno opposto fino a che non si manifestino i flussi o le operazioni coperti, non sono computate ai fini della determinazione del patrimonio netto ai sensi degli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 del codice civile.

Le **lettera** elimina il punto 12) primo comma dell'articolo 2426, ai sensi del quale le attrezzature industriali e commerciali, nonché le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione; tale abrogazione è motivata in forza del generale principio di rilevanza.

La **lettera** del comma 8 introduce alcuni ulteriori commi (da secondo a quinto) all'articolo 2426 del codice civile.

In particolare, ai fini dell'applicazione degli istituti e delle regole dettate dal medesimo articolo 2426 (che, si ricorda, disciplina le modalità di valutazione delle voci dei documenti contabili), si chiarisce che occorre fare riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea per definire alcuni istituti (tra cui "strumento finanziario", "attività finanziaria" e "passività finanziaria", "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di "*fair value*", "attività e passività monetaria", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato").

Si chiarisce che sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente specifiche condizioni. Coerentemente alle prescrizioni della direttiva, si stabiliscono **le modalità di individuazione del** 

* Il **comma 9** dell'articolo in esame interviene sul contenuto della **nota integrativa**, disciplinata dall'articolo 2427 del codice civile, al fine di recepire le previsioni sulla struttura e sul contenuto della nota stessa prescritte negli articoli 15, 16, 17 e 18 della direttiva.

La **lettera** elimina il richiamo ai costi di ricerca e pubblicità contenuto nel n. 3) dell'articolo 2427, trattandosi di costi non più capitalizzabili; rimane fermo il riferimento ai costi di sviluppo.

Le **lettere** eliminano alcuni riferimenti testuali, presenti nell'articolo 2427, alla "significatività" o alla "rilevanza", dal momento che si tratta di valutazioni già ricomprese nel più generale principio di rilevanza (v. sopra comma 2 dell'articolo 6 in esame).

La **lettera** sostituisce il n. 9) dell'articolo 2427, che nella formulazione vigente impone di evidenziare nella nota integrativa gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi ad imprese controllate, collegate, controllanti e ad imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Per **effetto delle modifiche** in esame, coerentemente con le previsioni della direttiva in tema di informativa su impegni, garanzie e passività potenziali (art. 16, comma 1, lettera d) della direttiva), si statuisce che la nota integrativa rechi l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; si chiarisce che gli

impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, siano distintamente indicati.

Con la **lettera** viene eliminata l'informativa sulla **composizione** delle **voci straordinarie del conto economico** nella nota integrativa. In sua sostituzione (secondo l'art. 16, comma 1, lett. f) della direttiva), si richiede che la nota fornisca informazioni circa l'importo e la natura dei singoli elementi di costo o di ricavo di entità o incidenza eccezionali, a tal fine sostituendo il n. 13 del primo comma dell'articolo 2427 c.c.

Con la **lettera** si integrano le informazioni da fornire relativamente ai rapporti economici che possono intercorrere tra **società, amministratori e sindaci**.

Si richiede che, oltre all'ammontare dei compensi, la nota integrativa informi sulle **anticipazioni e i crediti concessi** agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria; si introduce la previsione secondo cui nel medesimo documento contabile devono essere precisati il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, specificando il totale per ciascuna categoria.

La **lettera** completa il novero delle informazioni da fornire sugli strumenti finanziari emessi dalla società, richiamando anche i *warrants* e le opzioni.

Con la **lettera** si prevede che la nota contenga ulteriori, nuove, informazioni riguardanti: la natura e gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande e dell'insieme più piccolo di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo dove è disponibile la copia del bilancio consolidato; la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (nuovi numeri da 22-*quater* a 22-*septies* del comma 1 dell'articolo 2427).

La **lettera** del comma 9 aggiunge un comma all'articolo 2427, prevedendo che le informazioni relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico siano presentate secondo l'ordine con cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

*** Il comma 10** dell'articolo 6 interviene sulla disciplina delle informazioni relative al **degli strumenti finanziari**, contenuta nell'articolo 2427-*bis* del codice civile.

Con la **lettera** si apporta una modifica lessicale alla rubrica dell'articolo 2427-*bis*.

La **lettera** apporta integrazioni alla disciplina dell'informativa degli strumenti finanziari, secondo quanto disposto dall'articolo 16, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2013/34/UE, relativa a strumenti finanziari valutati al *fair value*.

Si richiede che per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato siano indicati alcuni elementi, ovvero: i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il *fair value* non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; una tabella che indichi i movimenti delle riserve di *fair value* avvenuti nell'esercizio.

Con la **lettera** vengono eliminati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2427-*bis*, in quanto ricompresi entro l'alveo delle norme sui criteri di valutazione delle voci di bilancio, di cui all'articolo 2426 del codice civile come novellato dalle norme qui in commento.

*** Il comma 11** dell'articolo 6 interviene sulla **relazione sulla gestione**, disciplinata dall'articolo 2428 del codice civile.

Viene eliminato il riferimento all'informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, contenuto nel comma 3 dell'articolo 2428, in attuazione delle modificazioni apportate dalla direttiva (articolo 19), ai sensi delle quali tale informazione è compresa nell'ambito della nota integrativa (articolo 2427, comma 1, nuovo numero 22-*quater* –v. sopra comma 9, lettera i))

* **Il comma 12** apporta alcune modifiche alla disciplina del **bilancio in forma abbreviata**, di cui all'articolo 2435-*bis* c.c., che può essere redatto dalle società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati aventi specifici limiti dimensionali.

In particolare la **lettera** modifica il secondo comma, eliminando la previsione secondo cui dalle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nell'attivo di stato patrimoniale devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni.

La norma, inoltre, **esonera** dalla redazione del **rendiconto finanziario** le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (stante il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo capoverso, della direttiva, secondo cui agli Stati membri è data facoltà di imporre alle imprese diverse dalle piccole imprese di includere nei bilanci d'esercizio altri prospetti, oltre a stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa).

La **lettera** integra il riferimento alle voci del conto economico raggruppabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 2435-*bis*, in considerazione della collocazione delle nuove voci inserite nel conto economico dall'articolo 2425 c.c.

La **lettera** abroga il comma 4 dell'articolo 2435-*bis*, per effetto dell'eliminazione delle voci straordinarie del conto economico

La **lettera** modifica gli obblighi di informativa in nota integrativa previsti per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in linea con quanto stabilito dall'articolo 16 della direttiva.

La **lettera** interviene su alcune precisazioni in tema di informativa contenute nel comma sesto dell'articolo 2435-*bis*.

In primo luogo, viene integrata la disciplina sulle parti correlate (incluse nella nota integrativa, in linea con quanto stabilito dalla direttiva all'articolo 17, comma 1, lettera r)); in particolare, ci si avvale delle facoltà di consentire che le informazioni fornite da una media impresa sulle operazioni realizzate con parti correlate siano limitate alle operazioni concluse con le imprese in cui l'impresa stessa detiene una partecipazione.

Dall'altro lato viene soppresso il riferimento alle operazioni fuori bilancio, in quanto disciplinate in modo completo al comma 5.

Con la **lettera** si inserisce un nuovo **comma ottavo**, in cui vien disposto che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, **in deroga** a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di **iscrivere i titoli al costo d'acquisto**, i **crediti al valore di presumibile realizzo** e i **debiti al valore nominale**.

* **Il comma 13** dell'articolo 6 introduce l'**articolo 2435-ter** nel codice civile, dedicato al **bilancio delle micro imprese**.

Il comma 1 del nuovo articolo indica i presupposti di applicabilità della norma. Per poter rientrare in tale regime, le società nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non devono aver superato due dei limiti seguenti:

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. Totale dell'attivo di stato patrimoniale | € | 175.000,00 |
| 2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni | " | 350.000,00 |
| 3. Dipendenti occupati in media durante l'esercizio | | 5 |

Si noti che i requisiti di accesso previsti dalla norma in commento appaiono più restrittivi di quanto disposto, in favore delle "microimprese", dal combinato disposto dell'articolo 3 e dell'articolo 36 della direttiva 2013/34/UE.

L'articolo 3 della direttiva, per l'accesso alle misure di semplificazione, prevede il possesso di requisiti numericamente **meno** restrittivi rispetto a quelli sanciti dalle norme in esame; tali requisiti devono essere posseduti alla data di chiusura dell'esercizio:

a) Totale dello stato patrimoniale	€	350.000,00
b) Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni	"	700.000,00
c) Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio		10

Le microimprese applicano la stessa disciplina delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, salvo ulteriori semplificazioni, tra cui:

- 1) l'esonero dalla redazione del rendiconto finanziario;
- 2) l'esonero dalla redazione della nota integrativa, se in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);
- 3) l'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione, quando il calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 c.c.

Inoltre, alle microimprese non si applicano alcune disposizioni, in particolare quelle previste dal comma quinto dell'articolo 2423 sulla deroga per casi eccezionali e quelle previste dall'articolo 2426, comma 1, numero 11-*bis* sulla valutazione dei derivati e delle operazioni di copertura.

* **Il comma 14** riformula il primo periodo del primo comma dell'articolo **2478-** in materia di bilancio e distribuzione degli utili ai soci, sostituendo il rinvio alle specifiche norme sul bilancio delle società per azioni con un più ampio richiamo alle disposizioni in tema di bilancio, presenti nel capo della sezione del codice contenente la disciplina delle società per azioni, in modo da assicurare la completezza nel tempo dei riferimenti normativi applicabili.

4.4 Modifiche alla disciplina sul bilancio consolidato – Decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127.

Il decreto legislativo n. 127 del 1991 ha recepito le Direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati (ora abrogate dalla direttiva recepita con il Decreto legislativo qui in disamina), volte a dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico delle società attraverso i conti annuali, che devono comprendere lo stato patrimoniale, il conto dei profitti e delle perdite e l'allegato, nonché informazioni complementari qualora i predetti documenti non siano sufficienti a fornire un quadro fedele.

In particolare, il D. Lgs. N. 127/91, con numerose modifiche al codice civile, è intervenuto – fra l'altro – sulla definizione di società controllate e collegate, sulle modalità di redazione del bilancio della struttura ed i contenuti dello stato patrimoniale e del conto economico e relativi criteri di valutazione, nonché sul contenuto della nota integrativa e sulla relazione sulla gestione, sulla pubblicazione e sul collegio sindacale. Ulteriori e precedenti interventi sul tema furono effettuati con il D.P.R. n. 136 del 1975 in materia di controllo contabile e certificazione dei bilanci delle società quotate in borsa (successivamente abrogato dal TUF). Attualmente la materia della revisione contabile è disciplinata dal D. Lgs n. 39 del 2010, che ha recepito la direttiva n. 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

Per quanto interessa un primo commento, il **Capo III** del D. Lgs n. 127 – **modificato** dall'articolo 7 in commento - detta le modalità di predisposizione del **bilancio consolidato** per le società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata che controllano un'impresa, nonché per gli enti pubblici esercenti attività commerciali, società cooperative e le imprese di mutua assicurazione che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata (art. 25).

Ai sensi dell'art. 26, sono considerate **imprese controllate**:

- le società in cui un'altra società dispone della **maggioranza dei voti** esercitabili nell'assemblea ordinaria e le società in cui un'altra società dispone di **voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante** nell'assemblea ordinaria (numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 2359 c.c.);
- le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'**influenza dominante** ovvero, in base ad accordi con altri soci, **controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto** (articolo 25, comma 2).

* Il **comma 1** dell'articolo 7 dello schema in esame **modifica** in primo luogo l'**articolo 27 del d. lgs. N. 127**, concernente i **casi di esonero** dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, **elevando** la misura delle soglie quantitative al superamento delle quali sorge l'obbligo di consolidamento, da **17,5 a 20 milioni** di euro per quanto riguarda il **totale degli attivi** degli stati patrimoniali e da **35 a 40 milioni** di euro per il **totale dei ricavi** delle vendite e delle prestazioni, **fermo** restando il numero di **250 dipendenti** occupati in media durante l'esercizio (**lettere a) e b)**). Tali nuovi limiti corrispondono a quelli previsti per definire le **grandi imprese** ai sensi dell'articolo 3 della direttiva.

La **lettera** introduce il riferimento agli **enti di interesse pubblico** in sostituzione del previgente richiamo alle società che emettono titoli quotati in borsa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2 della direttiva, gli enti di interesse pubblico comprendono le società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro, gli enti creditizi, le imprese di assicurazione e le imprese designate dagli Stati membri come enti di interesse pubblico.

Per effetto di tale previsione, nel caso in cui la controllante o una delle controllate sia un ente di interesse pubblico **sorge l'obbligo di consolidamento a prescindere dalla misura delle soglie** quantitative.

La **lettera** aggiunge al comma 3-bis dell'articolo 27 **un altro caso di esonero** dal consolidamento in attuazione del disposto dell'articolo 23, paragrafo 10, della direttiva.

La controllante non è infatti tenuta a redigere il bilancio consolidato **qualora le controllate siano tutte escluse dal consolidamento** ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 127.

L'articolo 28 esclude le imprese controllate dall'obbligo di consolidamento allorquando:

- a) l'inclusione sarebbe irrilevante ai fini della chiarezza e rappresentatività del bilancio;
- b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;
- c) **in casi eccezionali**, (secondo la modifica introdotta dallo schema in commento) non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;
- d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

La **lettera** interviene su una delle condizioni richieste dal comma 4, lettera a), dell'art. 27 **per poter esonerare una controllata** dalla redazione del bilancio consolidato. A tal fine il **bilancio consolidato della controllante** deve essere redatto e sottoposto a controllo non solo in base al diritto interno o al diritto di uno Stato membro dell'Unione Europea, ma anche **in conformità ai principi contabili internazionali** adottati dall'Unione europea. Si recepisce così la precisazione contenuta nell'articolo 23, paragrafo 8, della direttiva.

La **lettera** interviene sul comma 4, lettera b) dell'articolo 27 apportando alcuni aggiornamenti di natura terminologica; in particolare il riferimento ai titoli quotati in borsa è sostituito con quello ai **valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati** italiani o dell'Unione europea.

La **lettera** integra il comma 5 dell'articolo 27 consentendo – ai fini di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi – alla società che fruisce dell'esonero dalla redazione del bilancio consolidato di depositare presso il registro delle imprese la copia del bilancio consolidato, della relazione sulla gestione e della relazione dell'organo di controllo anche in lingua inglese (oltre che in lingua italiana). Si elimina

inoltre il riferimento al Bollettino ufficiale delle Società per azioni ed a responsabilità limitata, soppresso dall'articolo 29 della legge n. 266 del 1997 (BUSARL).

* **Il comma 2** interviene su uno dei casi di esclusione dal consolidamento previsti dall'art. 28 del decreto legislativo 127/1991. In particolare, si precisa che **in casi eccezionali** l'esclusione avviene quando non sia possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni. Si segnala al riguardo che all'articolo 23, paragrafo 9, lettera a), della direttiva, è utilizzata la formulazione "**casi estremamente gravi**".

* **Il comma 3** interviene sulla **disciplina della redazione del bilancio consolidato** contenuta nell'**articolo 29** del decreto legislativo 127/1991.

In particolare:

- La **lettera** modifica il comma 1, precisando che il bilancio consolidato è costituito non solo dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, ma anche dal **rendiconto finanziario**, in linea con quanto già previsto dall'articolo 6 del decreto in esame sul bilancio d'esercizio;

Si segnala che l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, prevede che il bilancio di esercizio comprenda almeno lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa.

- La **lettera** prevede un nuovo comma 3-bis che disciplina il **principio della rilevanza** nel bilancio consolidato, in modo analogo a quanto già fatto nella disciplina del codice civile del bilancio di esercizio.

Nel bilancio consolidato il principio ha una portata più ampia considerato che si applica non solo ai momenti della rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa di bilancio, ma anche alla procedura di consolidamento.

Non è quindi necessario rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia **effetti irrilevanti** al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili, mentre le società sono chiamate ad esplicitare nella nota integrativa i criteri utilizzati per aderire al nuovo principio. La previsione attua l'articolo 6, paragrafo 1, lettera j) della direttiva.

* **Il comma 4** modifica l'articolo 31 relativo ai **principi di consolidamento**.

Nello specifico:

- la **lettera** modifica il comma 3, eliminando le previsioni che consentivano di non elidere, dallo stato patrimoniale, i crediti ed i debiti fra imprese incluse nel consolidamento e, dal conto economico, i proventi e gli oneri da operazioni effettuate fra le medesime imprese, quando risultino irrilevanti. La stessa modifica è stata apportata anche con riguardo agli utili ed alle perdite derivanti da operazioni effettuate tra imprese relativi a valori presenti nel patrimonio;
- la **lettera** sostituisce l'ultimo periodo del comma 4 in conseguenza del **divieto di iscrivere le proprie azioni o quote nell'attivo** dello stato patrimoniale previsto dal nuovo comma 7 dell'art. 2424-bis (v. ante). Più specificamente, nel bilancio consolidato trova applicazione l'obbligo di portare in deduzione del patrimonio netto il costo sostenuto da imprese incluse nel consolidamento per l'acquisizione di azioni o quote della società che redige il bilancio consolidato. Tale previsione appare coerente con il combinato disposto delle disposizioni sullo stato patrimoniale di cui all'art. 10 e all'allegato III della direttiva.

* **Il comma 5** interviene sull'articolo 32 relativo alla **struttura** e al **contenuto** dei **prospetti** che compongono il bilancio, introducendo i riferimenti al **rendiconto finanziario consolidato**.

* **Il comma 6** interviene sulla disciplina del **consolidamento delle partecipazioni** contenuta nell'**articolo 33**. Nello specifico:

- la **lettera** integra la previsione del comma 1 richiamando la data di acquisizione ai fini dell'eliminazione della partecipazione in sede di primo consolidamento, in linea con quanto previsto dall'articolo 24, paragrafo 3, lettera *b*) della direttiva;
- la **lettera** modifica il comma 3 con riguardo al caso in cui la differenza che emerge dall'eliminazione delle partecipazioni in sede di primo consolidamento sia positiva (cioè il prezzo pagato per l'acquisto sia maggiore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della partecipata) e residui un ammontare dopo l'allocazione di tale differenza sulle attività e passività della partecipata. Con una prima modifica, si chiarisce che la differenza è imputata **all'avviamento**; altrimenti, tale differenza è imputata, per la parte **non recuperabile**, tra i componenti negativi di reddito al conto economico consolidato.

* Il **comma 7** modifica l'articolo 34 riguardante l'**uniformità dei criteri di valutazione** nel consolidato.

Nello specifico:

- la **lettera** elimina l'ultima parte del comma 2 che consentiva eccezioni al principio dell'uniformità dei criteri di valutazione. Tale previsione è stata riformulata inserendo con
- la **lettera** un **nuovo comma 2-**, ai sensi del quale in casi eccezionali sono ammesse deroghe al predetto principio, purché queste siano indicate e motivate nella nota integrativa.

* Il **comma 8** reca una modifica formale all'**articolo 36**.

* Il **comma 9** modifica l'articolo 38 riguardante il contenuto della **nota integrativa consolidata**, aggiornandolo agli articoli 16, 17, 18 e 28 della direttiva. Oltre ad una serie di modifiche formali e di coordinamento, si prevede, in particolare, l'indicazione di nuove informazioni riguardanti:

- i **movimenti delle immobilizzazioni**, per i quali occorre specificare per ciascuna voce: il costo; precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una all'altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio (comma 1, nuova **lettera**);
- l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali (**lettera**)
- in relazione a **compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori e ai sindaci** dell'impresa controllante, il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna (**lettera**);
- per ciascuna categoria di **strumento finanziario derivato**, i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il *fair value* non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; una tabella che indichi i movimenti delle riserve di *fair value* avvenuti nell'esercizio (**lettera**).
- Il **nome e la sede legale** dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande e dell'insieme più piccolo di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo dove è disponibile la copia del bilancio consolidato (nuove **lettere o-octies** - **o-decies**)).

* Il **comma 10** interviene sulla **relazione sulla gestione** di cui all'**articolo 40** del d. Lgs. 127 del 1991.

Viene modificato il comma 2 dell'articolo 40 **eliminando** il riferimento all'informativa sui **fatti di rilievo** avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato in applicazione delle modificazioni apportate all'articolo 29 della direttiva. Tale informazione è ora richiesta nell'ambito della nota integrativa.

* Il **comma 11** interviene sulla disciplina della **pubblicazione** del bilancio consolidato eliminando il comma 2 dell'articolo 42 in conseguenza dell'abolizione del BUSARL ad opera dell'articolo 29 della legge n. 266 del 1997.

* **Il comma 12** modifica l'articolo 44 del D. lgs. 127 del 1991 al fine di chiarire che dall'ambito di applicazione sono **esclusi** i soggetti vigilati dalla Banca d'Italia, cui si applicano le norme previste dallo schema n. 172.

Quest'ultimo distingue due categorie di intermediari finanziari:

- **confidi minori** e operatori di **microcredito**, che non sono tenuti alla redazione del bilancio secondo le norme contabili internazionali IFRS ("intermediari non IFRS");
- **intermediari finanziari e bancari** tenuti alla redazione dei bilanci secondo i principi IFRS ("intermediari IFRS").



*** Articolo 8 – Modifiche alla disciplina di redazione del bilancio da parte delle imprese di assicurazione.
Decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 173.**

L'articolo 8 apporta alcune modifiche al D. Lgs 26.5.1997 n. 173, al fine di adeguarne le disposizioni alle norme generali introdotte dalla direttiva e recepite nel codice civile nonché nel decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127 sopra illustrato.

* **Il comma 1** – Con questo comma viene modificato l'articolo 2 del D. Lgs 173/1997.

La disciplina vigente (articolo 2, comma 1) prescrive che le attività e passività relative ai fondi pensione gestiti dall'impresa di assicurazione in nome proprio, ma per conto di terzi, siano registrate nell'apposita voce dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale al loro valore corrente. Nel bilancio di esercizio, la nota integrativa riporta la composizione dell'attivo patrimoniale relativamente alla globalità dei fondi pensione e gli attivi inerenti ogni specifica gestione conformemente alle condizioni presenti in convenzione nonché l'indicazione, per ogni classe di attivo, del relativo valore di costo.

E' altresì riportato l'ammontare delle passività afferenti a ciascun fondo pensione con evidenza delle eventuali garanzie prestate.

Il comma 2 prescrive che le attività relative ai fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi sono ricomprese tra le garanzie, impegni ed altri conti d'ordine.

La **lettera** interviene in modifica del precedente comma 1 al fine di inserire, fra le informazioni della nota integrativa, anche le attività relative ai fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi; viene dunque abrogato il comma 23 dell'articolo 2 (**lettera del comma 1**).

Tali modifiche conseguono al fatto che la direttiva (art. 16, paragrafo 1, lettera d)) – come già detto – elimina i conti d'ordine e, dunque, le informazioni ivi recate sono ricondotte altrove (nota integrativa).

* **Il comma 2** apporta una modifica di coordinamento all'articolo 5, comma 1, lettera c) del d. lgs. N. 173/1997, eliminandovi il riferimento all'articolo 60 del medesimo decreto (espunto dal codice delle assicurazioni private).

* **Il comma 3** abroga l'articolo 14 del d. lgs n. 173/1997, relativo a garanzie, impegni e conti d'ordine, in relazione alla già menzionata eliminazione dei conti d'ordine dal novero degli elementi contabili.

* **Il comma 4** apporta diverse modifiche all'articolo 16 del predetto d. lgs. N. 173 del 1997.

Le modifiche ai commi 7, 11, 12 e 15 sono effettuate con finalità di coordinamento con le modifiche apportate all'articolo 2426 del codice civile dallo schema in commento.

Con le modifiche apportate ai commi 1 e 6 dell'articolo 16, nonché con la contestuale introduzione del **nuovo comma 16-**, si intende **escludere**, per le compagnie assicurative, l'utilizzo del **costo ammortizzato** quale criterio per la valutazione di crediti, debiti e titoli, ed il **ricorso** alle metodologie del  per la valutazione dei derivati.

La relazione illustrativa al riguardo chiarisce che tale deroga risiede nelle caratteristiche che presentano le imprese di assicurazione e, in particolare, nella necessità che le voci dell'attivo e del passivo siano valutate secondo **criteri omogenei** (in coerenza con la logica dell'*asset liability management*), pena l'emersione di disallineamenti che deriverebbero dalle sole tecniche contabili utilizzate e non da un loro reale riscontro nella situazione economica e finanziaria.

Nello specifico, il ricorso al costo ammortizzato potrebbe produrre effetti non voluti sulla distribuzione temporale dei rendimenti delle gestioni separate.

Infine, la contabilizzazione di tutti i contratti derivati a *fair value* non troverebbe una corretta rappresentazione contabile, poiché come previsto dal Regolamento n. 36 dell'IVASS, le imprese di assicurazione possono detenere ad esempio contratti derivati nella logica della "gestione efficace", cioè contratti sottoscritti né per fini speculativi né per fini di copertura, ma per migliorare il profilo reddituale dei portafogli di riferimento.

Tali contratti sono in taluni casi correlati a passività assicurative nei rami vita.

L'eventuale iscrizione di una variazione positiva del derivato non troverebbe sempre una corrispondente rappresentazione nelle passività assicurative secondo le regole di riservazione attualmente in vigore.

Pertanto, tale asimmetria di rappresentazione comporterebbe da un lato un aumento della volatilità dei risultati economici e dall'altro un'accentuazione, peraltro già esistente nell'attuale impianto contabile, dell'effetto della mancata iscrizione in bilancio della quota di utili non realizzati di competenza degli assicurati.

*** Il comma 5 dell'articolo 8 modifica l'articolo 23, comma 3, del d. lgs. N. 173 del 1997, che impone di riportare nei conti d'ordine l'importo corrispondente ai titoli costituiti in deposito presso un'impresa cedente o terzi, e che restano di proprietà dell'impresa che accetta la riassicurazione; per effetto delle modifiche proposte tale importo è inserito nella nota integrativa, dal momento che la direttiva non ripropone i conti d'ordine (come già in precedenza anticipato).**

*** Articolo 9 – Soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali.
Modifiche al Decreto Legislativo 28 gennaio 2005 n. 38**

Con l'articolo in commento vengono introdotte alcune modifiche al D. Lgs 38/2005 riguardante l'utilizzo dei principi contabili internazionale (IFRS) per tener conto di quanto previsto dal Regolamento n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, con riferimento alle **società di partecipazione**, nonché delle innovazioni nel settore finanziario introdotte dal decreto legislativo n. 141 del 2010 (successivamente modificato nel tempo) e dei relativi provvedimenti attuativi.

Il richiamato regolamento n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, insieme alla direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, recepiscono a livello UE l'accordo di **Basilea 3** sui requisiti patrimoniali delle banche, che ha fissato livelli più elevati per i coefficienti patrimoniali delle banche ed introduce un nuovo schema internazionale per la liquidità. Con tale sistema normativo si è inteso procedere ad un più generale riassetto, in un *corpus* normativo organico, della legislazione europea in materia.

In attuazione della delega contenuta all'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88, (legge comunitaria 2008) per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e la revisione della disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario, ai mediatori creditizi ed agli agenti di attività finanziaria, il Titolo IV del D. Lgs n. 141 del 2010 ha ridisegnato l'assetto delle professioni di mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria.

Accanto alle modifiche al Testo Unico Bancario, sono state emanate disposizioni in materia di incompatibilità e di requisiti (tecnico-informatici, patrimoniali, di professionalità ed onorabilità, D.M. n. 31/2014) richiesti a mediatori ed agenti ed è stato disciplinato l'organismo competente alla gestione degli elenchi.

Il decreto legislativo n. 169 del 2012 ha introdotto norme volte ad accelerare l'avvio del nuovo assetto dei soggetti operanti nel settore finanziario, ivi compresi quelli che esercitano l'attività di **microcredito** (DM 176 del 2014); è recata una disciplina compiuta dei **cambiavolute**, nei confronti dei quali è modificata la disciplina sull'uso del contante e quella antiriciclaggio. Il D.M. 2 aprile 2015 n. 53, ha disposto l'attuazione delle novità introdotte nel TUB dal D. Lgs 141 del 2010 in tema di esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti.

Le norme in esame, **articolo 9, comma 1, lettera** , individuano nuovi soggetti tenuti a redigere il bilancio, su base individuale e su base consolidata, secondo i principi contabili IFRS. A tal fine viene sostituito l'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 38.

Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

i) le **società di partecipazione finanziaria mista** (SPFM), a capo di conglomerati finanziari a prevalenza bancaria (le società di partecipazione finanziaria mista sono l'impresa madre, diversa da un'impresa regolamentata, che insieme con tutte le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un'impresa regolamentata con sede principale nell'Unione europea, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario, giusta il richiamo dell'articolo 59, comma 1, lettera *b-bis* del TUB);

ii) le **società finanziarie** iscritte all'albo degli intermediari abilitati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma, di cui all'articolo 106 del TUB;

iii) le **società controllanti i gruppi finanziari** iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del TUB.

Tale ultimo articolo 110 TUB – mediante rinvio a numerosi articoli del TUB stesso – disciplina **gruppi finanziari** che, stante il rinvio all'articolo 64, devono essere iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

iv) le **agenzie di prestito su pegno**, comprese negli altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti di cui all'articolo 112 del TUB.

La relazione illustrativa chiarisce che le SPFM a capo di conglomerati finanziari a prevalenza bancaria redigono il bilancio sulla base di quanto previsto dalla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 sui bilanci bancari, e successive modifiche, emanata dalla Banca d'Italia.

Ai sensi dell'articolo 5 del d. lgs n. 87 del 1992 gli enti creditizi e finanziari si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia emana relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonché alle modalità ed ai termini delle pubblicazioni delle situazioni dei conti.

Per effetto delle modifiche di cui **alla lettera** devono redigere il bilancio secondo i principi IFRS anche le **imprese di partecipazione finanziaria mista** con sede legale in Italia, che detengono il **controllo** di una o più **imprese di assicurazione** o di riassicurazione ovunque costituite, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo. Per tali imprese, la redazione del bilancio avverrà secondo gli schemi disciplinati dall'IVASS, così come previsto dal decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private).

* Il **comma 2** abroga – con finalità di coordinamento, anche in relazione allo schema n. 172 – l'articolo 9, comma 1 del D. Lgs n. 38 del 2005, ai sensi del quale i **poteri della Banca d'Italia** di emanare norme tecniche relative ai bilanci bancari ed applicare sanzioni per le relative condotte illecite (articolo 5, comma 1 e 45 del d. lgs. 27 gennaio 1992 n. 87) sono esercitati nel rispetto dei principi contabili internazionali con riferimento ai soggetti vigilati obbligati a redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali (di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, novellata dalle disposizioni qui in commento), ai patrimoni destinati alla prestazione di servizi di pagamento e alle società finanziarie abilitate a concedere finanziamenti che abbiano esercitato la facoltà di redigere i bilanci secondo i principi contabili internazionali.

*** Articolo 10 - modifiche alla relazione di revisione**
Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.

L'articolo 10 apporta modifiche di coordinamento alla disciplina della revisione contabile, contenuta nel **decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39**.

In particolare, viene ampliata sia la nozione, sia il contenuto del giudizio espresso dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (di cui all'art. 14 d. lgs 39/2010), secondo quanto previsto dall'articolo 35 della direttiva 2013/34/UE che ha modificato significativamente le norme europee sul contenuto della relazione di revisione.

In particolare, per effetto delle modifiche in esame, nella relazione del revisore deve essere espressa, accanto al giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con bilancio di esercizio, anche una valutazione sulla conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori.

*** Articolo 11 – Clausola di invarianza finanziaria**

L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione del decreto non derivano oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale.

*** Articolo 12 Norme finali e transitorie**

*** Il comma 1** dispone che le nuove disposizioni entrino in vigore a partire dagli **esercizi** aventi inizio a partire dal **1° gennaio 2016**.

*** il Comma 2**, in ordine all'applicabilità di alcuni criteri di valutazione del bilancio introdotti dallo schema in esame all'articolo 2426, sancisce che essi possono trovare applicazione alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. Si tratta, in particolare, delle voci sui cui si applica il criterio del c.d. costo ammortizzato, per effetto delle modifiche dello schema in esame.

*** Il comma 3** reca il compito all'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) di aggiornare i principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nello schema in esame e, quindi, delle novelle da esse apportate al codice civile ed al decreto legislativo n. 127 del 1991.

Tale attività è svolta dall'OIC nell'ambito di quelle a cui è istituzionalmente preposto, ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 38.

Il Criterio del Costo Ammortizzato nuovo articolo 2426 n. 8 c.c.

IAS 39

1. Definizioni

Il “costo ammortizzato di un’attività o di una passività finanziaria” è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l’attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento complessivo utilizzando il criterio del costo effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irre recuperabilità.

Il “criterio dell’interesse effettivo” è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo.

Il “tasso di interesse effettivo” è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria.

Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, la società deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un’opzione *put* o simili), ma non deve considerare perdite su crediti future.

Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo (vedasi IAS 18), i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari simili possa essere valutata in modo attendibile.

Tuttavia, in quei rari casi in cui non sia possibile determinare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), la società deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari).

“Eliminazione” è la cancellazione dallo stato patrimoniale di una società di un’attività o passività finanziaria precedentemente rilevata.

Il “fair value” è il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti.

Un acquisto o una vendita standardizzato (*regular way*) consiste in un acquisto o in una vendita di un’attività finanziaria secondo un contratto i cui termini richiedono la consegna dell’attività entro un arco di tempo stabilito generalmente dal regolamento o convenzioni del mercato interessato.

I “costi di transazione” sono i costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se la società non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario.

2. per meglio comprendere

Come si è visto, per IAS 39, il costo ammortizzato è uno dei possibili valori di misurazione delle attività e passività finanziarie: metodo ora introdotto nell’ordinamento bilancistico italiano.

*** Attività:**

* Investimenti posseduti alla scadenza (*held to maturity investments* – HTM)

* Finanziamenti e crediti (*loans and receivables* – LR)

* Passività

* Passività finanziarie valutate al fair value con imputazione delle variazioni al conto economico (*financial liabilities at fair value through profit or loss* – FVTPL).

Il “costo ammortizzato” deve essere calcolato utilizzando il metodo dell’interesse effettivo, che prevede la ripartizione degli interessi attivi o passivi e dei costi e ricavi di transazione lungo il periodo di durata dello strumento finanziario.

(*in sostanza, tutti i costi e ricavi generati da uno strumento finanziario sono allocati lungo l’intera vita attesa dello strumento stesso*).

2.1 Tasso contrattuale e tasso effettivo, costi e proventi.

La presenza di costi (proventi) di transazione si ripercuote sul valore di costo ammortizzato e sul calcolo del tasso di interesse effettivo della singola operazione, rendendoli differente dal tasso contrattuale.

°° COSTI: si ha un ammontare corrisposto per l’acquisto dell’attività finanziaria superiore a quello nominale e, conseguentemente, il tasso effettivo dello strumento risulta inferiore al tasso contrattuale (o nominale);

°° PROVENTI: si ha un ammontare corrisposto per l’acquisto dell’attività finanziaria inferiore a quello contrattuale o nominale e, conseguentemente, il tasso effettivo dello strumento risulta superiore al suo tasso contrattuale (o nominale).

Il “tasso d’interesse effettivo” è il tasso che rende nullo il valore attuale, all’epoca della valutazione, dei pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario (cash-flow complessivo).

- Nel caso di attività finanziarie, esso viene anche detto “tasso interno di rendimento” e misura il rendimento netto dei capitali investiti con lo strumento finanziario.
- Nel caso di passività finanziarie, esso viene anche detto “tasso interno di costo” e misura il costo complessivo dei capitali acquisiti con lo strumento finanziario.

Il calcolo del tasso di interesse effettivo deve comprendere tutte le componenti economiche pagate o Ricevute che sono parte integrante dello strumento finanziario, i costi di transazione, e tutti gli altri premi o sconti.

3. Un’esemplificazione pratica

Al termine dell’esercizio 2011 la società ALFA S.p.A. acquista obbligazioni del valore nominale di €uro 100.000,00 al prezzo di € 104.000,00

Sostiene commissioni e spese accessorie di acquisto per €uro 1.000,00

Le obbligazioni avranno scadenza al 31.12.2014, un tasso d’interesse annuo del 7% e con pagamento annuale delle cedole al 31.12.2012 – 31.12.2013 – 31.12.2014

La società acquista le obbligazioni con l’intento di detenerle fino a scadenza (*held to maturity*).

Con i dati sopra indicati, vogliamo:

- a) determinare il *tasso d’interesse effettivo dell’operazione*
- b) costruire il “piano di ammortamento” dell’attività finanziaria
- c) effettuare le registrazioni contabili dell’operazione negli esercizi 2011, 2012, 2013 e 2014
- d) indicare per i medesimi quattro esercizi i valori ai quali l’attività debba essere esposta in bilancio nonché l’importo degli interessi iscritti al conto economico.

a) determinazione del tasso effettivo dell'operazione

Come si è già detto, il Tasso di Rendimento Interno (TIR) che poi è il tasso effettivo dell'operazione si identifica con quel tasso che rende pari a zero la somma algebrica dei flussi finanziari in entrata e in uscita generati dall'operazione (o, il che è lo stesso nel caso specifico, il tasso che eguaglia il valore attuale iniziale dei flussi finanziari in entrata originati dall'attività all'esborso iniziale sostenuto).

Si abbiano:

Prog.	Data	Operazione	Importo
1	31.12.2011	Acquisto obbligazioni	- 105.000,00
2	31.12.2012	Riscossione interessi	7.000,00
3	31.12.2013	Riscossione interessi	7.000,00
4	31.12.2014	Rimborso e riscossione interessi	107.000,00
		Totale interesse effettivo	5,16%

Il Tasso d'interesse effettivo può essere calcolato con la funzione TIR.COST di excel.

b) Piano di ammortamento dell'attività finanziaria

Dopo aver determinato il tasso effettivo, è possibile ricostruire il "piano di ammortamento" dell'attività finanziaria che tenga conto degli interessi effettivi maturati sull'attività finanziaria.

Data	Rimborsi di capitale	Interessi incassati	Interessi effettivi	Differenza	Capitale residuo
31.12.2011	-	-	-	-	105.000,00
31.12.2012	0,00	7.000,00	5.416,43	1.583,57	103.416,43
31.12.2013	0,00	7.000,00	5.334,74	1.665,26	101.751,16
31.12.2014	0,00	7.000,00	5.248,84	1.751,16	100.000,00

Gli interessi incassati superano gli interessi effettivi, in quanto il *tasso di rendimento nominale* supera quello effettivo (7% contro il 5,16%). Il maggior valore degli interessi incassati (vedi la colonna "differenza") rispetto a quelli effettivi deve essere considerato un rimborso del capitale complessivamente versato all'atto dell'acquisto. In altre parole, al momento dell'incasso degli interessi, la società sta incassando parte del capitale versato.

Come si può vedere dal prospetto che segue, infatti, la differenza complessiva fra i due valori ammonta ad Euro 5.000,00, ed è pari alla differenza fra il valore iniziale del capitale investito (costo complessivo d'acquisto pari ad Euro 105.000,00) e il valore nominale dell'obbligazione (€ 100.000,00) che rappresenta il capitale residuo alla fine del periodo di vita dello strumento finanziario rimborsabile al sottoscrittore).

Data	Rimborsi di capitale	Interessi incassati	Interessi effettivi	Differenza	Capitale residuo
31.12.2011	-	-	-	-	105.000,00
31.12.2012	0,00	7.000,00	5.416,43	1.583,57	103.416,43
31.12.2013	0,00	7.000,00	5.334,74	1.665,26	101.751,16
31.12.2014	0,00	7.000,00	5.248,84	1.751,16	100.000,00
TOTALI		21.000,00	16.000,00	5.000,00	-

Dal punto di vista contabile, quindi, al momento della riscossione degli interessi si dovrà portare a riduzione del valore dell'attività la differenza calcolata per ciascun pagamento.

c) Registrazioni contabili dell'operazione negli esercizi 2011, 2012, 2013 e 2014.

Sulla base del piano di ammortamento ricostruito con l'applicazione del tasso effettivo e tenendo in considerazione il significato di rimborso del capitale inizialmente versato, che va attribuito alla differenza tra interessi incassati e interessi effettivi, la società effettuerà le seguenti scritture contabili:

ESERCIZIO 2011

Per acquisto obbligazioni ABCD	DARE	AVERE
Obbligazioni ABCD	105.000,00	
Banca C/C		105.000,00

Con questa rilevazione contabile la società carica l'obbligazione al costo di acquisto comprensivo dell'onere di sottoscrizione/negoziazione e degli oneri accessori d'acquisto.

ESERCIZIO 2012

Interessi attivi e primo parziale rimborso attività ABCD		
Banca C/C	7.000,00	
Interessi attivi su obbligazioni ABCD		5.416,43
Obbligazioni ABCD		1.583,57

Von questa rilevazione, l'incasso per la riscossione della cedola è imputato ad interessi per la sola parte calcolata con il tasso effettivo e a riduzione dell'attività per la differenza (che viene, quindi, considerata rimborso del capitale originariamente versato).

ESERCIZIO 2013

Banca C/C	7.000,00	
Interessi attivi su obbligazioni ABCD		5.334,74
Obbligazioni ABCD		1.751,16

ESERCIZIO 2014

Banca C/C	7.000,00	
Interessi attivi su obbligazioni ABCD		5.248,84
Obbligazioni ABCD		1.751,56

d) Valori ai quali l'attività finanziaria è esposta in bilancio e importi degli interessi iscritti a conto economico per il periodo 2011/2014

Attività non correnti				
OBBLIGAZIONI ABCD	105.000,00	103.416,43	101.756,16	0,00
Proventi finanziari da attività ABCD	0,00	5.416,43	5.334,74	5.248,84

Il FAIR VALUE negli strumenti finanziari

Art. 2426 n. 11-bis c.c.

Art. 2427 – bis c.c.

1. Il Fair value: definizioni, analisi e rilevazione in bilancio

L'applicazione del criterio del *Fair value* (o valore equo) per gli strumenti finanziari e la loro rappresentazione in bilancio e nei commenti in nota integrativa, richiede che lo strumento finanziario venga inizialmente iscritto in bilancio al costo sostenuto per la sua acquisizione, in quanto quest'ultimo risulti rappresentativo del valore di mercato. Successivamente, lo strumento finanziario dovrà essere valutato al *fair value*, il quale può corrispondere a:

- Il valore di mercato, nell'ipotesi in cui allo strumento finanziario considerato sia possibile riferire un mercato attivo ed affidabile;
- Un valore discendente dal valore di mercato, nell'ipotesi in cui non sia possibile selezionare un mercato di riferimento per lo strumento finanziario in esame, ma sia comunque possibile identificare un mercato affidabile o per strumenti finanziari analoghi o per le singole componenti dello strumento;
- Il valore risultante da modelli e tecniche di valutazione generalmente noti e condivisi (in quanto metodologicamente consolidati ed orientati all'approssimazione dell'ipotetico valore di mercato), nell'ipotesi in cui per lo strumento finanziario non sia possibile selezionare un mercato attivo ed affidabile.

Nel caso in cui alcuna delle tre ipotesi sopra richiamate sia ragionevolmente perseguibile, lo strumento finanziario deve essere valutato secondo i criteri attualmente previsti, a seconda che si tratti di attività finanziarie o di passività finanziarie. In ogni caso, ammettendo che la valutazione in bilancio dello strumento finanziario secondo il *fair value* sia fattibile, si possono presentare tre diverse soluzioni:

- In primo luogo, può verificarsi la rilevazione di un utile, quantunque non realizzato. Ciò avviene quando il *fair value* di un'attività finanziaria risulti superiore al valore attualmente iscritto in bilancio, oppure quando il *fair value* di una passività finanziaria risulti inferiore al valore attualmente iscritto in bilancio. Il valore dello strumento finanziario deve essere modificato attraverso un intervento di adeguamento nello Stato Patrimoniale e l'iscrizione nel Conto Economico del rispettivo "utile", in deroga al principio della prudenza;
- In secondo luogo, può riverificarsi la rilevazione di una perdita, quantunque non realizzata. Ciò avviene quando il *fair value* di una attività finanziaria risulta inferiore al valore attualmente iscritto in bilancio, oppure quando il *fair value* di una passività finanziaria risulta superiore al valore attualmente iscritto in bilancio. Il valore dello strumento finanziario deve essere rettificato attraverso un intervento di adeguamento nello Stato Patrimoniale e l'iscrizione nel Conto Economico della rispettiva perdita;
- Infine, può verificarsi che i differenziali positivi di valore tra valutazione al *fair value* e quella preesistente siano direttamente imputati ad una riserva adeguatamente identificata nel patrimonio netto. Tale opzione, prevista attualmente anche dal nostro legislatore con il decreto in commento, è possibile soltanto quando le variazioni di valore registrate abbiano a riferimento strumenti finanziari utilizzati nell'ambito di un sistema di copertura, quindi per scopi cautelari, oppure una differenza di cambio su un elemento monetario che è parte di un investimento netto della società in un'impresa estera. Un esempio di investimento netto in un'impresa di diversa nazionalità potrebbe essere l'utilizzo di uno *swap* per la copertura del rischio di cambio su incassi di interessi denominati in valuta estera, mentre un esempio di uso immunizzativo di strumenti derivati per la copertura di flussi finanziari potrebbe essere il ricorso ad uno *swap* per lo scambio di un debito a tasso variabile con uno a tasso fisso, in cui i flussi futuri sono rappresentati dai flussi futuri di interessi.

Giova precisare che il trattamento contabile accordato alla valutazione al *fair value* degli strumenti derivato acquisiti a scopo cautelativo deve essere interpretato in senso residuale, in quanto nello IAS 39 (implicitamente di riferimento per il legislatore) si presume che le attività e le passività finanziarie derivate siano sempre detenute in previsione della speculazione, a meno che non siano designate come strumenti di copertura e siano efficaci per tale funzione.

D'altra parte, le condizioni per il riconoscimento della funzione cautelare (o immunizzativa) assunta da uno strumento sono le seguenti:

- Esistenza di documentazione iniziale (formale)
- Chiara definizione del legame fra strumento di copertura e attività/passività aperte;
- Efficacia (intesa come il livello al quale è ottenuta dallo strumento di copertura la compensazione dei cambiamenti di *fair value* o di flussi finanziari attribuibili a un rischio coperto):
- Alta probabilità dei flussi di cassa attesi, nel caso di strumenti derivati per le coperture dei flussi di cassa;
- Misurabilità dell'efficacia in maniera affidabile e riconoscibile per tutto l'esercizio in corso.

Più precisamente, ai fini contabili, la copertura è la designazione di uno o più strumenti (quasi esclusivamente derivati) di copertura, cosicché i loro cambiamenti di *fair value* determinano una compensazione, per intero o in parte, del cambiamento di *fair value* o dei flussi finanziari di un elemento coperto.

Quest'ultimo, a sua volta, è un'attività, passività, impegno irrevocabile od operazione futura prevista che:

- Espone l'impresa al rischio di cambiamenti di *fair value* o di flussi finanziari futuri;
- Ai fini della contabilizzazione di copertura è designata come coperta.

Nel prospetto che segue, illustriamo l'effetto compensativo dell'impiego di uno strumento derivato a fini immunizzativi.

Si suppone, una volta registrato in chiusura del primo esercizio il *fair value* dello strumento finanziario coperto, di cautelarsi da variazioni della variabile sottostante, che regola l'andamento dello strumento detto.

ESERCIZIO 200...

Acquisto dello strumento finanziario coperto	€	2.000
Rilevazione del <i>fair value</i> a fine anno	"	2.400
Situazione di bilancio		
Strumento finanziario coperto	€	2.400
Fondo patrimoniale	"	400

ESERCIZIO 200..+1

Utile dello strumento derivato di copertura	€	200
Rilevazione del <i>fair value</i> di fine anno	"	2.200
Situazione di bilancio		
Strumento finanziario coperto (in Stato Patrimoniale)	"	2.200
Fondo patrimoniale (in Stato Patrimoniale)	"	400
Strumento finanziario derivato (in Stato Patrimon.)	"	200
Utile strumento derivato (in Conto Economico)	"	200
Perdite su strumento finanziario coperto (in C.Econ.)	"	200

2. Nella nota Integrativa

Indipendentemente dalla situazione verificatasi nei prospetti contabili e della stessa adozione del *fair value* per le valutazioni di bilancio, in Nota Integrativa devono risultare esposte le informazioni legate alla valutazione degli strumenti finanziari secondo i criteri sopra indicati.

In nota integrativa andranno, quantomeno, indicate le seguenti informazioni:

- Nell'ipotesi di determinazione del valore *equo* mediante il ricorso a *pricing model*, devono essere spiegati gli assunti sui quali si fondano i modelli e le tecniche di valutazione;
- Per ciascuna categoria di strumento finanziario, l'indicazione del valore equo, delle variazioni di valore iscritte in Conto Economico e delle variazioni di valore iscritte nella riserva del patrimonio netto;
- Per ciascuna categoria di strumento finanziario, le indicazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti. In particolare, devono essere specificate le condizioni significative che possono condizionare l'importo e la scadenza, nonché la certezza dei flussi finanziari futuri;
- L'inserimento di un prospetto tabellare recante le variazioni intervenute nell'esercizio nella riserva di patrimonio netto che accoglie i maggiori ed i minori valori derivanti dall'applicazione del valore equo.

3. per concludere sul fair value

In definitiva, dall'applicazione del criterio del *fair value* agli strumenti finanziari, in particolare derivati, emerge la netta contrapposizione tra la valutazione al costo storico e quella al *fair value*, la quale si qualifica agli occhi dell'esperto contabile e del redattore del bilancio come un approccio contabile e valutativo del tutto distinto ed autonomo, in quanto dotato di una sua impostazione, sia pure in continua fase evolutiva e di ricerca di un consolidamento teorico scientifico e metodologico, soggetta ad assestamento pratico e non priva di margini di indeterminatezza. In particolare, il passaggio dai tradizionali sistemi di valutazione al costo storico a quelli incentrati sul valore corrente in circostanze ordinarie di scambio comporta il delinearsi della distinzione tra alcune tipiche configurazioni di valore, quali:

- Il valore contabile o valore nominale o prezzo storico, che in sostanza coincide con il prezzo originario di acquisto/entrata nel portafoglio della società, comprensivo dei costi di negoziazione;
- Il prezzo storico rettificato, che è pari al prezzo storico incrementato o diminuito del costo ammortizzato, ossia del costo residuo derivante dall'attualizzazione dei *cash flow* attesi;
- Il prezzo contabile lordo, da intendersi come il valore iscritto in bilancio ed adeguato al *fair value*;
- Il prezzo contabile netto, che coincide con il prezzo contabile lordo al netto di eventuali *impairment* (svalutazioni permanenti).

Con il primo gennaio 2016 gli operatori economici dovranno misurarsi con le nuove norme e il legislatore non ha previsto disposizioni e periodi transitori: anche coloro che adottano il bilancio in forma abbreviata saranno tenuti alle disposizioni sul *far value* essendone escluse solo le micro-imprese.

E' necessario, quindi, adoperarsi già fin d'ora per l'esame approfondito delle poste di bilancio in fase di preparazione al 31.12.2015 onde predisporre i piani contabili e tutte le rilevazioni ed informazioni extracontabili e di memoria per le opportune, prossime, incombenze.

TAVOLA SINOTTICA FRA LE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE

ATTUALI ED A SEGUITO DEL d. Lgs 139/2015

Versione attuale	Versione aggiornata
	Articolo 6 d. Lgs 139/2015 (modifiche al codice civile)
Articolo 2357-ter <i>Disciplina delle proprie azioni</i>	Articolo 2357-ter <i>Disciplina delle proprie azioni</i>
Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione	Identico
Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto d'opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma.	Identico
Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritte all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate.	L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce di segno negativo.
Articolo 2423 <i>Redazione del bilancio</i>	Articolo 2423 <i>Redazione del bilancio</i>
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa (disp.att. c.c. 200)	Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa (disp.att.c.c. 200)
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico d'esercizio.	Identico
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.	Identico
	Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano

	nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicare l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.	Identico
Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.	Identico
Articolo 2423-bis <i>Principi di redazione del bilancio</i>	Articolo 2423-bis <i>Principi di redazione del bilancio</i>
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:	Identico
1) La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.	1) La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.
	1- La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
2) Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio	2) Identico
3) Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento	3) Identico
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.	4) Identico
5) Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci Devono essere valutati separatamente.	5) Identico
6) I criteri di valutazione non possono essere modificati Da un esercizio all'altro.	6) Identico
Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.	Identico
Articolo 2424 <i>Contenuto dello stato patrimoniale</i>	Articolo 2424 <i>Contenuto dello stato patrimoniale</i>
Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.	Identico
Attivo	Identico
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con Separata indicazione della parte già richiamata	A) Identico
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle Concesse in locazione finanziaria.	B) Identico
I – Immobilizzazioni immateriali	I – Identico
1) costi di impianto e di ampliamento	1) Identico

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	3) Identico
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4) Identico
5) Avviamento	5) Identico
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	6) Identico
7) Altre	7) Identico
Totale	Identico
II – Immobilizzazioni materiali	II – Identico
1) Terreni e fabbricati	1) Identico
2) Impianti e macchinario	2) Identico
3) Attrezzature industriali e commerciali	3) Identico
4) Altri beni	4) Identico
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	5) Identico
Totale	Identico
III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	Identico
1) Partecipazioni in	1) Identico
a) imprese controllate	a) identico
b) imprese collegate	b) identico
c) imprese controllanti	c) identico
d) altre imprese	d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
	d- altre imprese
2) Crediti	2) Identico
a) verso imprese controllate	a) identico
b) verso imprese collegate	b) identico
c) verso controllanti	c) identico
d) verso altri	d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
	d- verso altri
3) Altri titoli	3) identico
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.	4) strumenti finanziari derivati attivi.
Totale	Identico
Totale immobilizzazioni (B)	Identico
C) Attivo circolante	C) Identico
I – Rimanenze	I – Identico
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	1) identico
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	2) identico
3) Lavori in corso su ordinazione	3) Identico
4) Prodotti finiti e merci	4) Identico
5) Acconti	5) Identico
Totale	Totale
II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	II – Identico
1) Verso clienti	1) Identico
2) Verso imprese controllate	2) Identico
3) Verso imprese collegate	3) Identico
4) Verso controllanti	4) Identico
4-bis) crediti tributari	5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
4-ter) imposte anticipate	5- crediti tributari
5) verso altri	5- imposte anticipate
	5- ☐ verso altri
Totale	Identico

III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	III – Identico
1) Partecipazioni in imprese controllate	1) Identico
2) Partecipazioni in imprese collegate	2) Identico
3) Partecipazioni in imprese controllanti	3) Identico
	3- partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
4) altre partecipazioni	4) Identico
5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	5) Strumenti finanziari derivati attivi
6) altri titoli	6) Identico
Totale	Identico
IV – Disponibilità liquide	IV – Identico
1) depositi bancari e postali	1) identico
2) assegni	2) identico
3) denaro e valori in cassa	3) identico
Totale	Identico
Totale attivo circolante ©	Identico
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio Su prestiti	D) Ratei e risconti.
Passivo:	Identico:
A) Patrimonio netto	A) Identico
I – Capitale	I- Identico
II – Riserva da sovrapprezzo delle azioni	II – Identico
III – Riserva di rivalutazione	III – Identico
IV – Riserva legale	IV – Identico
V – Riserve statutarie	V – Identico
VI – Riserva per azioni proprie in portafoglio	VI – Altre iserve distintamente indicate
VII – Altre riserve distintamente indicate	VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.
VIII – Utili (perdite) portati a nuovo	VIII – Identico
IX – Utile (perdita) dell'esercizio	IX – Identico
	X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale	Identico
B) Fondi per rischi ed oneri	B) Identico
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	1) Identico
2) per imposte, anche differite	2) Identico
3) altri	3) Strumenti finanziari derivati passivi
	4) Altri
Totale	Identico
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	C) Identico
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	D) Identico.
1) obbligazioni	1) Identico
2) obbligazioni convertibili	2) Identico
3) debiti verso soci per finanziamenti	3) Identico
4) debiti verso banche	4) Identico
5) debiti verso altri finanziatori	5) Identico
6) acconti	6) Identico
7) debiti verso fornitori	7) Identico
8) debiti rappresentati da titoli di credito	8) Identico
9) debiti verso imprese controllate	9) Identico
10) debiti verso imprese collegate	10) Identico
11) debiti verso controllanti	11) Identico
	11- debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

12) debiti tributari	12) Identico
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	13) Identico
14) altri debiti	14) Identico
Totale	Identico
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti	E) Ratei e risconti.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.	Identico
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.	ABROGATO
E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447- septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis.	Identico
Articolo 2424 – bis <i>Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale</i>	Articolo 2424 – bis <i>Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale</i>
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti fra le immobilizzazioni.	Identico
Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni.	Identico
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.	Identico
Nella voce "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.	Identico
Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore.	Identico
Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo.	Identico
	Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter.

Articolo 2425 <i>Contenuto del conto economico</i>	Articolo 2425 <i>Contenuto del conto economico</i>
Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:	Identico
A) Valore della produzione	a) Identico
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1) Identico
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	2) Identico
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione	3) Identico
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	4) Identico
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	5) Identico
Totale	Identico
B) Costi della produzione	B) Identico
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	6) Identico
7) per servizi	7) Identico
8) per godimento di beni di terzi	8) Identico
9) per il personale:	9) Identico:
a) salari e stipendi	a) identico
b) oneri sociali	b) identico
c) trattamento di fine rapporto	c) identico
d) trattamento di quiescenza e simili	d) identico
e) altri costi	e) identico
10) ammortamenti e svalutazioni	10) identico
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	a) Identico
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	b) Identico
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	c) Identico
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	d) Identico
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	11) Identico
12) accantonamenti per rischi	12) Identico
13) altri accantonamenti	13) Identico
14) altri oneri di gestione	14) Identico
Differenza fra valore e costi della produzione (A-B)	Identico
C) Proventi ed oneri finanziari:	C) Identico
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate	15) proventi di partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime.
16) altri proventi finanziari:	16) identico:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime.
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	b) Identico
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	c) Identico
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti	d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

17) Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	17) Identico
17.bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16- 17 + - 17bis)	17-bis) Identico
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziaria
18) Rivalutazioni:	18) Identico:
a) di partecipazioni	a) Identico
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	b) Identico
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	c) Identico
	d) di strumenti finanziari derivati
19) Svalutazioni:	19) Identico:
a) di partecipazioni	a) identico
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	b) Identico
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. (18 – 19)	c) Identico
	d) di strumenti finanziari derivati
E) Proventi ed oneri straordinari	E) Abrogato
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	20) Abrogato
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20 – 21)	21) Abrogato
Risultato prima delle imposte (A-B+ - C + - D + - E)	Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate.
23) Utile (perdite) dell'esercizio	21) Utile (perdite) dell'esercizio.
	Articolo 2425 –
	Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.
Articolo 2426 <i>Criteri di valutazioni</i>	Articolo 2426 <i>Criteri di valutazioni</i>
Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:	Identico:
1) Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi.	1) Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni

	rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile.
2) Il costo delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa.	2) Identico
3) L'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Per le modificazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa.	3) L'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento. Per le modificazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa.
4) Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più fra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articolo 2423 e 2423 – bis. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuita a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile.	4) Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più fra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articolo 2423 e 2423 – bis. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente al patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuita a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile.
5) I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca , di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere	5) I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e di ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a

ammortizzati entro un periodo non superiore ai cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.	cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammortamento dei costi non ammortizzati.
6) L'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata di utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa.	6) L'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.
7) Il disaggio sui prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito.	7) Il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal successivo numero 8).
8) I crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzo.	8) I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.
8-bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole.	8-bis) Le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto.
9) Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tal minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione.	9) Identico
10) Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito" o: "ultimo entrato primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa.	10) Identico

11) I lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza.	11) Identico
	11- gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazione dei tassi di interesse e dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se possibile, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura di perdite.
12) Le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.	12) Abrogato
	Ai fini della presente sezione, per la definizione di "strumento finanziario", di "attività finanziaria" e "passività finanziaria", di "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di "attività monetaria" e "passività monetaria", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.
	Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti situazioni:

	a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
	b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
	c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.
	Il Fair value è determinato con riferimento:
	a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello di componenti o dello strumento analogo;
	b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.
	Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile.
Articolo 2427 <i>Contenuto della nota integrativa</i>	Articolo 2427 <i>Contenuto della nota integrativa</i>
La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:	Identico:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;	1) Identico
2) I movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;	2) Identico
3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e: "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità" nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;	3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e: "costi di sviluppo" nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici d'esercizio;	3-bis) Identico
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del	4) Identico

patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;	
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;	5) Identico
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e ei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;	6) Identico
6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatisi successivamente alla chiusura dell'esercizio;	6-bis) Identico
6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termina;	6-ter) Identico
7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve";	7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, nonché la composizione della voce "altre riserve";
7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;	7-bis) Identico
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;	8) Identico
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;	9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime sono distintamente indicati;
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;	10) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;	11) Identico
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicanti nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;	12) Identico
13) la composizione delle voci: "proventi straordinari" e: "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;	13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;
14) un apposito prospetto contenente:	14) Identico:
a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite o anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi	a) Identico

accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;	
b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;	b) Identico
15) il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria	15) Identico
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;	16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;
16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;	16-bis) Identico
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio	17) Identico
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;	18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;
19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;	19) Identico
19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;	19-bis) Identico
20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;	20) Identico
21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;	21) Identico
22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari	22) Identico

all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio;	
22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;	22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;
22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con l'indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi ed i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria a valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società;	22-ter) Identico
	22- 2 la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
	22- 2 2 il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile copia del bilancio consolidato;
	22 – il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile copia del bilancio consolidato;
	22 – la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite;
Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea	Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.
Articolo 2427 – bis <i>Informazioni relative al valore equo "fair value" degli strumenti finanziari</i>	Articolo 2427 – bis <i>Informazioni relative al "fair value" degli strumenti finanziari</i>
1. Nella nota integrativa sono indicati:	1. Identico:
1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:	1) Identico
a) il loro fair value	a) Identico

b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;	b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
	b- gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
	b- le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
	b- una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.
2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:	2) Identico:
a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;	a) Identico
b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato;	b) Identico
2) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscano all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:	2) Abrogato
a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;	a) Abrogato
b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione	b) Abrogato
c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.	c) Abrogato
3. Il fair value è determinato con riferimento:	3. Abrogato
a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;	a) Abrogato
b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.	b) Abrogato
4. Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile.	4. Abrogato.

Articolo 2428 <i>Relazione sulla gestione</i>	Articolo 2428 <i>Relazione sulla gestione</i>
Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.	Identico
L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti l'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiaramente aggiuntivi su di essi.	Identico
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:	Identico
1) Le attività di ricerca e di sviluppo	1) Identico
2) i rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;	2) Identico
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;	3) Identico
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, o anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;	4) Identico
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio	5) Abrogato
6) l'evoluzione prevedibile della gestione	5) Identico
6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:	5- Identico:
a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;	a) Identico
b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari;	b) Identico
Articolo 2435-bis <i>Bilancio in forma abbreviata</i>	Articolo 2435-bis <i>Bilancio in forma abbreviata</i>
Le società. Che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o,	Identico

successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:	
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;	1) Identico
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;	2) Identico
3) dipendenti occupati in media durante l'anno: 50 unità	3) Identico
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con le lettere maiuscole e con i numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.	Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con le lettere maiuscole e con i numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:	Identico:
voci A2 e A3	Identico
Voci B9(c), B9(d), B9(e)	Identico
Voci B10(a), B10(b), B10(c)	Identico
Voci C16(b) e C16(c)	Identico
Voci D18(a), D18(b), D18(c)	Identico
Voci D19(a), D19(b)m D19(c)	Identico
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.	Abrogato
Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427 e dal numero 1) del comma 1 dell'articolo 2427-bis; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio;	Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6) dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9) 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1);
Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter.	Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.
Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri	Identico

3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della nota sulla gestione	
	Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo d'acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.	Identico
	Articolo 2435 –
	Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
	1) totale dell'attivo di stato patrimoniale: 175.000 euro
	2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro
	3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità
	Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro imprese sono esonerate dalla redazione:
	1) del rendiconto finanziario
	2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);
	3) della relazione sulla gestione, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428;
	Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426.
	Le società che si avvalgono delle esenzioni previste dal presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.
Articolo 2478 – bis Bilancio e distribuzione degli utili ai soci	Articolo 2478 – bis Bilancio e distribuzione degli utili ai soci
Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431m salvo quanto disposto dall'articolo 2435-bis (c.c. 2102). Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.	Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del presente libro. Esso è presentato ai soci entro il limite stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.
Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio deve essere depositata presso	Identico

l'Ufficio del registro delle imprese (c.c. 2188), a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato.	
La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.	Identico
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.	Identico
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.	Identico
Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti	Identico

TESTO A FRONTE TRA IL D. LGS 9 APRILE 1991 N. 127
E IL D. LGS 139/2015

DISCIPLINA DEL BILANCIO CONSOLIDATO

TESTO ATTUALE DEL D.L.GS 127/1991	MODIFICHE DAL D. LGS 139/2015
	Articolo 7 D.Lgs 139/2015
Articolo 27 <i>Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato</i>	Articolo 27 <i>Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato</i>
1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo nell'art. 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:	1. Identico
a) 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;	a) 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
b) 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;	b) 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio,	c) Identico
2. L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate abbia emesso titoli quotati in borsa,	2. L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.
3. Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il 95 per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.	3. Identico
3-bis. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29.	3-bis. Non sono altresì soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29, nonché le imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28.
4. L'esonero previsto dal comma 3 è subordinato alle seguenti condizioni:	4. Identico
a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro delle Comunità Europee, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro delle Comunità europee;	a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro dell'Unione europea , rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro dell'Unione europea o in conformità ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea;
b) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa.	b) che l'impresa controllata non abbia emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.
5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che	5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che

redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata. Dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.	redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata.
Articolo 28 <i>Casi di esclusione dal consolidamento</i>	Articolo 28 <i>Casi di esclusione dal consolidamento</i>
2. Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando: (9)	2. Identico
a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art.29, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti;	a) Identico
b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;	b) Identico
c) non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;	c) in casi eccezionali , non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;
d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.	d) Identico
Articolo 29 <i>Redazione del bilancio consolidato</i>	Articolo 29 <i>Redazione del bilancio consolidato</i>
1. Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori dell'impresa controllante. Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.	1. Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori dell'impresa controllante. Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.	2. Identico
3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni del presente decreto non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio deve fornire le informazioni supplementari necessarie allo scopo.	3. Identico
	3. . Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti ai fini di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.
4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.	4. Identico

5. Le modalità di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, la struttura e il contenuto degli stessi, nonché i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati.	5. Identico
6. Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro.	6. Identico
Articolo 31 <i>Principi di consolidamento</i>	Articolo 31 <i>Principi di consolidamento</i>
1. Nella redazione dl bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente.	1. Identico
2. Sono invece eliminati:	2. Identico:
a) le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste;	a) Identico
b) i crediti e i debiti tra le diverse imprese incluse nel consolidamento;	b) Identico
c) i proventi e gli oneri conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi dai valori in corso su ordinazione di terzi.	c) Identico
3. Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa: gli importi di cui alle lettere b), c) e d) se irrilevanti; quelli di cui alla lettera d) relativi ad operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati.	3. Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa: gli importi di cui alla lettera d) relativi ad operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati.
4. Ai fini della eliminazione prevista nel secondo comma, lettera a), dal patrimonio netto delle imprese incluse nel consolidamento deve previamente essere detratto il valore contabile delle azioni o quote della società che redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle. Tale importo è iscritto nello stato patrimoniale consolidato alle voci "azioni o quote proprie" e "riserva per azioni o quote proprie".	4. Ai fini della eliminazione prevista nel secondo comma, lettera a), dal patrimonio netto delle imprese incluse nel consolidamento deve previamente essere detratto il valore contabile delle azioni o quote della società che redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle. Si applica l'articolo 2424-bis, settimo comma, del codice civile.
Articolo 32 <i>Struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati</i>	Articolo 32 <i>Struttura e contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico consolidati</i>
1. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati sono quelli prescritti per il bilancio delle imprese incluse nel consolidamento. Se questi sono soggetti a discipline diverse, deve essere adottata quella più idonea a realizzare i fini indicati nel comma 2 dell'art. 29, dandone motivazione nella nota integrativa.	1. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico e del rendiconto finanziario consolidati sono quelli prescritti per il bilancio delle imprese incluse nel consolidamento. Se questi sono soggetti a discipline diverse, devono essere adottati la struttura e il contenuto più idonei a realizzare i fini indicati nel comma 2 dell'art. 29, dandone motivazione nella nota integrativa.

2. Le voci relative alle rimanenze possono essere raggruppate quando la loro distinta indicazione comporti costi sproporzionati.	2. Identico
3. L'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "capitale e riserve di terzi".	3. Identico
4. La parte del risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritta in una voce denominata "utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi". (VII Direttiva, articoli 17, 21 e 23).	4. Identico
Articolo 33 <i>Consolidamento delle partecipazioni</i>	Articolo 33 <i>Consolidamento delle partecipazioni</i>
1. L'eliminazione prescritta dall'art. 31, comma 2, lettera a), è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.	1. L'eliminazione prescritta dall'art. 31, comma 2, lettera a), è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.
2. Se l'eliminazione determina una differenza, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento.	2. Identico
3. L'eventuale residuo, se negativo, è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "riserva di consolidamento", ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri"; se positivo è iscritto in una voce dell'attivo denominata "differenza da consolidamento" o è portato esplicitamente in detrazione della riserva da consolidamento fino a concorrenza della medesima. L'importo iscritto nell'attivo è ammortizzato nel periodo previsto dall'art. 2426, n. 6, del codice civile.	3. L'eventuale residuo, se negativo, è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "riserva di consolidamento", ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri"; se positivo è iscritto in una voce dell'attivo denominata "avviamento", salvo che debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico. L'importo iscritto nell'attivo è ammortizzato nel periodo previsto dal primo comma, n. 6, dell'articolo 2426.
4. Le voci indicate nel precedente comma, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente devono essere adeguatamente illustrati nella nota integrativa. (VII Direttiva, articolo 19, 30, 31)	4. Identico
Articolo 34 <i>Uniformità dei criteri di valutazione</i>	Articolo 34 <i>Uniformità dei criteri di valutazione</i>
1. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi	1. Identico
2. A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con riferimenti difformi, a meno che, ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, la difformità consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante. (VII Direttiva, art. 29,1), 3).	2. A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi. (VII Direttiva, art. 29, 1),3).
	2. . In casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio enunciato al comma 1, purché tali deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota integrativa.
Articolo 36 <i>Partecipazioni non consolidate</i>	Articolo 36 <i>Partecipazioni non consolidate</i>
1. Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate sono valutate con il criterio indicato	1. Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate sono valutate con il criterio indicato

nell'art. 2426, n. 4, del codice civile; tuttavia la differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, è iscritta in apposita voce del conto economico.	nel primo comma , n. 4, dell'articolo 2426 del codice civile; tuttavia la differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, è iscritta in apposita voce del conto economico.
2. Quando l'entità della partecipazione è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, può non essere indicato il criterio di valutazione richiamato dal comma precedente (VII Direttiva, art. 33).	2. Identico
3. Le stesse regole si applicano alle partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate.	3. Identico
Articolo 38 <i>Contenuto della nota integrativa</i>	Articolo 38 <i>Contenuto della nota integrativa</i>
1. La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto:	1. Identico:
a) i criteri di valutazione applicati	a) Identico
b) i criteri e i tassi applicati nella conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello Stato;	b) Identico
	b- i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
c) le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo;	c) le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo;
d) la composizione delle voci "costi di impianto e ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità";	d) la composizione delle voci "costi di impianto e ampliamento" e "costi di sviluppo";
e) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;	e) Identico
f) la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;	f) la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale;
g) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ciascuna voce;	g) Identico
h) se l'indicazione è utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria del complesso delle imprese incluse nel bilancio consolidato, l'importo complessivo degli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, specificando quelli relativi a imprese controllate escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28;	h) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili;
i) se significativa, la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;	i) la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
l) la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche ed altri;	l) Identico

m) la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro ammontare è significativo;	m) l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;
n) il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di quello relativo alle imprese incluse ai sensi dell’art. 37;	n) Identico
o) cumulativamente per ciascuna categoria, l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell’impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;	o) cumulativamente per ciascuna categoria, l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci dell’impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.
o-bis) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all’ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico;	o-bis) Abrogato
o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:	o-ter) Identico:
1) il loro fair value	1) Identico
2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;	2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
	2- gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
	2- le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
	2-  una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio;
o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture:	o-quater) Identico:
1) il valore contabile e il fair value delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali attività;	1) Identico
2) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato;	2) Identico
o-quinquies) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenza sia necessaria per	o-quinquies) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenza sia necessaria per comprendere

comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico consolidati;	gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico consolidati;
o-sexies) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico consolidato;	o-sexies) Identico
o-septies) separatamente, l'importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione dei conti consolidati, per gli altri servizi di verifica, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione legale forniti dal gruppo;	o-septies) identico
	o- il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;
	o- il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;
	o- la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato.
2. La nota integrativa deve inoltre contenere:	2. Identico:
a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale ai sensi dell'articolo 26;	a) Identico
b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo proporzionale ai sensi dell'articolo 37;	b) Identico
c) l'elenco delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto ai sensi del comma 1 dell'articolo 36;	c) Identico
d) l'elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate.	d) Identico
2.bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere o-ter), o-quater) e o-quinques) e dell'articolo 40, comma 2, lettera d-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value" e "parte correlata" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.	2.bis) Identico
Articolo 40 Relazione sulla gestione	Articolo 40 Relazione sulla gestione
1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte;	1. Identico

1-bis. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel bilancio consolidato e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi ad essi.	1-bis) Identico
2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:	2. Identico:
a) le attività di ricerca e di sviluppo	a) identico
b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento di bilancio consolidato;	b) Abrogato
c) l'evoluzione prevedibile della gestione	c) Identico
d) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con indicazione della quota di capitale corrispondente:	d) Identico
d-bis) in relazione all'uso da parte delle imprese incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio complessivi:	d-bis) Identico:
1) gli obiettivi e le politiche delle imprese in materia di gestione del rischio finanziario, comprese le loro politiche di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;	1) Identico
2) l'esposizione delle imprese al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.	2) Identico
2-bis. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.	2.bis) Identico
Articolo 42 <i>Pubblicazione del bilancio consolidato</i>	Articolo 42 <i>Pubblicazione del bilancio consolidato</i>
1. Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate all'art. 41, commi 2 e 4, deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese, con il bilancio di esercizio.	1. Identico
2. Dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata.	2. Abrogato
3. Si applica il secondo comma dell'articolo 2435 del codice civile.	3. Identico
Articolo 44 <i>Enti creditizi e finanziari</i>	Articolo 44 <i>Enti creditizi e finanziari</i>
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli enti creditizi e alle imprese che svolgono in via	1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

esclusiva o prevalente, anche indirettamente, attività di raccolta e collocamento di pubblico risparmio o attività finanziaria, consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nella assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso , gestione e collocamento di valori mobiliari.	
	a) alle banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385;
	b) alle società finanziarie italiane di cui all'articolo 59, comma 1) lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
	c) alle società di partecipazione finanziaria mista italiane di cui all'articolo 59, comma 1), lettera b-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano una o più banche o società finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142;
	d) alle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (SIM);
	e) alle società finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di SIM iscritti all'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
	f) alle società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
	g) alle società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
	h) alle società finanziarie che controllano società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
	i) alle agenzie di prestito su pegno di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385;
	l) agli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385;
	m) agli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
	n) agli operatori del microcredito iscritti nell'albo di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
	o) ai confidi iscritti nell'albo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385.
2. Sono comunque soggette alle disposizioni del presente decreto le società finanziarie la cui attività consista, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria.	2. Abrogato.

INDICE DEI TEMI TRATTATI

1. Introduzione	pag.	2
2. La direttiva 2013/34/UE	“	3
3. I bilanci societari in Italia	“	4
4. Disposizioni in materia di Bilancio di Esercizio e Consolidato		
4.1 Bilancio di esercizio: modifiche introdotte dall’art. 6	“	5
4.2 Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma	“	6
4.3 Segue commento alle modifiche introdotte dall’art. 6 D.Lgs	“	7
4.4 Modifiche alla disciplina del Bilancio consolidato		
D. Lgs 9 aprile 1991 n. 127	“	14
5. Modifiche alla disciplina del bilancio delle imprese di assicurazione		
D. Lgs 25 maggio 1973 n. 173	“	18
6. Soggetti che redigono il bilancio secondo IAS/IFRS		
Modifiche al D. Lgs 28 gennaio 2005 n. 38	“	19
7. Modifiche alla relazione di revisione		
Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39	“	21
8. Clausola di invarianza finanziaria e norme finali e transitorie	“	21
9. Il Criterio del “Costo Ammortizzato”		
1. Definizioni	“	22
2. per meglio comprendere	“	23
2.1 Tasso contrattuale e tasso effettivo	“	23
3. Un’esemplificazione pratica	“	23
10. Il Fair Value negli strumenti finanziari		
1. Il Fair Value: definizioni, analisi e rilevazione in bilancio	“	26
2. Nella nota integrativa	“	27
3. per concludere		28

TAVOLE SINOTTICHE

• Codice Civile – libro quinto	“	28
dal Titolo V – Capo V sez. V al Titolo V capo VI sez. III		
• Disciplina del Bilancio consolidato – D. Lgs 9.4.1991 n. 127“		47